

RELAZIONI SINDACALI

PAGINA BIANCA

La contrattazione

1 - Le procedure in materia di accordi contrattuali.

I contratti del pubblico impiego per il triennio 1988-1990 sono stati quasi tutti rinnovati ad eccezione di quello concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, per la definizione del quale sono attualmente in corso le trattative.

Anche tale tornata contrattuale si sta concludendo a triennio quasi scaduto: ciò deriva dalla estrema difficoltà che caratterizza sia la fase propriamente istruttoria del procedimento delle varie trattative di comparto, sia, soprattutto, quella relativa al recepimento in D.P.R., che è lunga e complessa per effetto del rigido meccanismo tracciato dalla legge-quadro 93/1983 e dalle modifiche apportate dall'art. 17 della legge 400/1988. Ora, anche la legge 12 giugno 1990, n. 146, sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, è intervenuta nel sistema di recepimento in D.P.R. degli accordi sindacali del pubblico impiego, definendo un procedimento che dovrebbe essere più snello, ma che pone però altri problemi anche in ordine ai tempi dello svolgimento della procedura.

L'obiettivo particolare che è stato perseguito nella negoziazione intervenuta nel 1989 e nei primi mesi del 1990 è stato quello di realizzare strumenti normativi per una maggiore apertura della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino utente e di operare un recupero di efficienza degli uffici e di efficacia della loro azione, anche in vista dell'integrazione europea del 1993.

La realizzazione di tali traguardi è peraltro coerente con le esigenze di riforma dell'intera Pubblica Amministrazione, la cui azione è sempre più avvertita come componente essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Lo strumento della delegificazione introdotto dalla legge-quadro 93/1983 sta sempre più incidendo nel predetto processo di riforma, che va visto nel suo continuo divenire in relazione ai successivi provvedimenti legislativi che ne hanno modificato taluni aspetti.

A questo riguardo, si cita, anzitutto, la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che all'art. 9 dispone che anche la disciplina dello stato giuridico, oltre a quella relativa al trattamento economico di attività del personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nel Comparto "Ricerca" sia definita attraverso accordi sindacali. Tale norma modifica però le procedure di recepimento previste dall'art. 6 della legge 93/1983, disponendo che l'accordo è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'Università e per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

I nuovi profili ordinamentali delle autonomie locali, poi, recati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riconoscono agli enti locali una accentuata autonomia statutaria e regolamentare da svolgere nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Con riferimento all'organizzazione, il comma 8 dell'art. 51 ha previsto che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali sono disciplinati con "accordi collettivi" nazionali di durata triennale, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 93/1983.

La disposizione, pur modificando la normativa degli artt. 2 e 3 della legge-quadro 93/1983 sulla ripartizione delle materie riservate alla legge e di quelle demandate alla contrattazione collettiva, ha però precisato che in ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali e che, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici e alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

Lo stesso art. 51, al comma successivo, dispone che la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e prevede, al comma 10, l'istituzione in ogni ente di una "Commissione di disciplina".

Pertanto, le nuove disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale degli enti locali, mentre riconfermano la perfetta equiparazione della disciplina in tema di responsabilità e di sanzioni disciplinari con quella prevista per gli impiegati civili dello Stato e quindi, in virtù dell'estensione di tale normativa, con tutto il resto del pubblico impiego, superano la normativa generale prevista dalla predetta legge 93/1983 in materia di contrattazione collettiva, prevedendo per gli enti locali quasi "una contrattazione a tutto campo".

Sulla materia é intervenuta anche la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la quale innova per quanto attiene al momento della formazione dell'accordo ed all'iter procedurale per il recepimento previsto dalla legge 93/83. In particolare, l'art. 18 elimina l'obbligo ex art. 17 della legge 400/1988 del parere del Consiglio di Stato in sede di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri del D.P.R. di recepimento degli accordi e introduce un nuovo ed originale meccanismo che coinvolge la Corte dei conti. Il controllo di legittimità esercitato dalla Corte è, infatti, distinto in due profili di pregnanza, l'uno funzionale e contestuale in qualche modo all'iter procedimentale formativo dell'accordo, l'altro successivo concretantesi in un mero riscontro di conformità, anche attraverso la previsione dell'istituto del silenzio-assenso.

Gli effetti di questa nuova disciplina sono, però, tutti da verificare, in particolare con riferimento alla originalità della tipologia del controllo della Corte dei conti, concepito in un primo intervento sull'accordo sindacale e, quindi, in un momento antecedente alla perfezione dell'atto, con ciò superando il principio generale dell'ordinamento che prevede il controllo della

Corte nella sua riferibilità ad atti compiuti.

2 - Le linee di indirizzo per gli accordi sindacali del triennio 1988-1990

La contrattazione di comparto per il triennio 1988-1990 é stata condotta sulla base degli indirizzi enunciati nell'accordo intercompartimentale recepito con D.P.R. 395/1988 e delle seguenti linee di indirizzo programmatico tracciate dal Governo, illustrate alle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali ed inserite nella Relazione previsionale e programmatica.

"La politica di controllo della spesa pubblica richiede l'acquisizione di un maggior grado di governabilità del costo del lavoro nel pubblico impiego. Nel contempo, la necessità di favorire l'incremento di produttività dell'intero sistema economico impone di accrescere l'efficienza delle produzioni dei servizi pubblici e la loro efficacia nel soddisfacimento dei bisogni della collettività.

La tornata contrattuale 1988-1990 deve quindi essere caratterizzata da uno sforzo più deciso rispetto al passato nella valorizzazione del merito, introducendo forme di remunerazione volte a realizzare un più stretto collegamento con le responsabilità implicite nei compiti espletati, con il lavoro concretamente eseguito, con l'effettiva professionalità dimostrata.

Per conseguire i risultati indicati e per mantenere gli incrementi della massa salariale complessiva entro i valori stabili, nella contrattazione dovranno essere osservate le seguenti regole:

- Crescita reale delle retribuzioni unitarie.
- Sul versante della produttività, occorre verificare le procedure e i programmi di lavoro in atto, rafforzare i processi di aggiornamento del personale, ed incentivare la mobilità, collegare l'erogazione dei compensi incentivanti a programmi di attività ed al riscontro dei risultati conseguiti.

Un contributo al miglioramento dei servizi prestati potrà venire dalla negoziazione del sistema degli orari volta a conseguire un'apertura pomeridiana di alcuni uffici. In taluni

casi, si potrà consentire di introdurre forme di incentivazione del personale attraverso l'istituzione di diritti di segreteria, di sportello, di urgenza, etc.; questa possibilità sarà ammessa solo nei casi di servizi che si differenzino concretamente da quelli esistenti per la loro qualità, complessità, celerità. L'onere complessivo massimo per aumenti retributivi, ivi compresi gli oneri indotti, a carico del Tesoro per gli aumenti di cui al paragrafo 1 e per le indennità di cui al paragrafo 2, dovrà essere contenuto entro l'1,50 per cento al di sopra dell'inflazione, destinando comunque la parte più significativa degli incrementi retributivi al salario di produttività così come definito dall'accordo intercompartimentale. L'attività legislativa attualmente in corso e che incide sui livelli retributivi dovrà tener conto delle decisioni contrattuali che si andranno ad adottare.

- Limitare l'uso delle norme anche transitorie, che allargano lo spettro dei benefici al di fuori degli obiettivi generali delle normative negoziate.
- Evitare che l'attuazione delle qualifiche funzionali, laddove ancora non sia stata perfezionata, possa risolversi in una ulteriore occasione per accessi generalizzati ai livelli superiori e definire in modo chiaro i criteri di accesso a nuove qualifiche.
- Evitare di utilizzare le indennità per adeguare la retribuzione ai livelli di professionalità dimostrata.

Il ricorso a questo strumento tende ad identificare la qualifica posseduta con la funzione svolta, innesta aspettative in settori o qualifiche analoghe con quasi automatiche "interpretazioni estensive". In ogni caso, non potrà essere concessa più di una indennità al medesimo soggetto.

- Pervenire al definitivo superamento del meccanismo degli scatti di anzianità temporaneamente sospeso, sostituendolo con un "salario di anzianità" contrattato. Ciò, al fine di liberare ulteriori risorse economiche per incentivare la professionalità e la produttività.
- Indicare con chiarezza gli aumenti contrattuali concordati e formulare una valutazione circostanziata degli effetti diretti ed

indiretti sulla retribuzione delle principali disposizioni innovative di carattere normativo.

- Evitare successive modifiche delle norme contrattate attraverso circolari interpretative, accordi attuativi di settore o di ente, intese a livello regionale o comunale.
- Vigilare sulla corretta attuazione delle norme contrattuali, verificandone periodicamente l'applicazione attraverso appositi "nuclei di valutazione" e potenziando il Dipartimento della funzione pubblica.
- Istituire all'interno di ciascuna Amministrazione un apposito ufficio attrezzato ad analizzare criticamente le strutture amministrative e le procedure di lavoro."

Altro punto caratterizzante la tornata contrattuale in riferimento è quello attinente alla definizione dei criteri per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale, introdotti con l'art. 8 dell'accordo intercompartmentale recepito nel D.P.R. 395/1988.

Il Ministro per la funzione pubblica, in base ai predetti criteri, con direttiva-circolare n. 24518 del 28 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988) ha emanato "regole di indirizzo" per i diversi livelli di contrattazione, definendo soglie minime di consistenza cui attenersi ai fini del riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale. Il relativo accertamento è vincolato al rispetto di precisi canoni e dei seguenti predeterminati parametri di misurazione della consistenza associativa:

- una consistenza pari o superiore al 5% (6% nell'Area medica) dei dipendenti sindacalizzati rilevata in base al numero delle deleghe per la ritenuta sindacale conferite all'Amministrazione;
- una consistenza pari o superiore al 5% (6% nell'Area medica) dei votanti in occasione di elezioni di membri sindacali in Organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti (Commissioni del personale, Commissioni di disciplina, Consigli di Amministrazioni e Organismi similari);
- una diffusione territoriale in almeno un terzo delle Regioni e delle Province.

In base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le Organizzazioni sindacali che, oltre al requisito della minima diffusione territoriale (1/3), abbiano conseguito, anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle Amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale".

L'avvio di tutte le trattative successive alla predetta normativa è stato quindi preceduto dall'emanazione dei decreti del Ministro per la funzione pubblica con i quali sono state individuate, sulla base dei predetti criteri, le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini della partecipazione alle trattative medesime.

3 - I contenuti normativi comuni.

In attuazione dei principi guida della politica contrattuale concernente il triennio 1988-1990, tutti gli accordi stipulati nel suddetto periodo recano un insieme di norme di analogo contenuto, le più rilevanti delle quali sono le seguenti.

A) - Miglioramento dei rapporti tra Amministrazione e Cittadino

Tutti gli accordi "esordiscono", per suggellarne il valore di principio e di programma nei confronti della restante disciplina, con un insieme di previsioni che, oltre a perseguire l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro per rendere più efficiente e produttiva l'azione della Pubblica Amministrazione, curano con particolare impegno i "rapporti delle Amministrazioni con l'utenza" prevedendo una serie di misure e di iniziative volte ad agevolare il rapporto corrente tra l'Ente produttore ed erogatore di servizi ed il cittadino, che, come utente, entra in contatto con le predette Amministrazioni.

In particolare, gli accordi in questione, dopo aver affermato di perseguire "l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi" e, quale obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa, "il miglioramento delle relazioni con l'utenza" da realizzare in modo "più congruo, tempestivo ed efficace", prevedono

una serie di misure concrete dirette alla tutela degli interessi degli utenti.

In sintesi, le cennate misure riguardano:

- l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, adibiti anche a ricevere reclami e suggerimenti;
- la definizione di appositi progetti finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi;
- la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni di cui alla Circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
- l'ampliamento degli orari di ricevimento degli utenti per garantire l'accesso degli stessi agli uffici anche nelle ore pomeridiane (nell'accordo del comparto "Sanità" non è contenuto il riferimento alle ore pomeridiane, tenuto conto che le strutture ospedaliere operano nell'arco delle 24 ore);
- l'istituzione di sportelli e servizi polivalenti;
- il miglioramento della logistica dei locali adibiti al ricevimento degli utenti, ivi compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di ridurre i tempi di attesa ed i disagi ad essa collegati;
- l'adeguata formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di trattativa decentrata (nell'accordo del comparto "Sanità", tenuto conto della specificità di tale comparto, è prevista una formulazione diversa che metta in rilievo "il rispetto della dignità umana del malato e dell'utente");
- il promuovimento da parte delle Amministrazioni di apposite conferenze annuali con le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali e con le Associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti per esaminare

l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Quest'ultima previsione è senza dubbio la più innovativa e significativa se correttamente attuata (nei precedenti accordi una norma simile, ma meno pregnante, non ha trovato, a quanto risulta, concreta attuazione). Infatti, per esaminare i rapporti con l'utenza ed in generale l'andamento dei servizi, le associazioni degli utenti vengono coinvolte, per la prima volta, nella valutazione del funzionamento delle strutture pubbliche, superando in tal modo il concetto di "questioni interne" che finora hanno rivestito le varie procedure, anche negoziali, vigenti in materia.

E' questo un processo che è certamente destinato ad avere ulteriori momenti attuativi, soprattutto con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.241 sullo snellimento del procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione da parte del cittadino.

B) - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

L'entrata in vigore della legge 12 giugno 1990, n. 146, induce ad una riflessione sulla portata delle norme anticipatrici di tale tutela contenute in tutti gli accordi stipulati nella tornata contrattuale, ad eccezione di quello relativo al comparto scuola, perchè definito in concomitanza con la sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale.

Tali norme sono dirette a garantire la funzionalità degli uffici anche in occasione di conflitti sindacali, obiettivo questo che il diritto sopravvenuto ha consolidato.

L'individuazione pattizia, infatti, ancorchè intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 146/90, risulta in ogni comparto conforme a quella successivamente operata dal legislatore. In ciascun comparto vengono individuati, in base

all'art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, i servizi pubblici essenziali al fine di garantire, anche in occasione di scioperi, l'erogazione delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Allo scopo, gli accordi demandano alla contrattazione decentrata a livello nazionale la definizione dei contingenti, delle qualifiche e delle professionalità del personale esonerato dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili (per l'"area medica" gli appositi contingenti di personale medico non dovranno essere inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi).

La definizione di tale accordo decentrato, la cui durata è triennale, dovrà avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi di comparto ed in ogni caso prima dell'avvio di qualunque altra trattativa in sede decentrata.

La quantificazione numerica dei contingenti di cui sopra dovrà essere determinata, con apposito accordo decentrato a livello locale, entro 15 giorni dalla data di definizione dell'accordo decentrato sopra richiamato e comunque sempre prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.

In conformità ai predetti accordi, le Amministrazioni interessate, ogni qual volta viene dichiarato uno sciopero, hanno il compito di individuare i nominativi del personale da includere nei citati contingenti, comunicando tali determinazioni 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero al personale interessato ed alle Organizzazioni sindacali. I dipendenti così individuati sono esonerati dallo sciopero ed hanno diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Va in proposito segnalata la norma che - conformemente peraltro all'analogha disposizione di chiusura contenuta nella legge 146/90 - impegna le parti a garantire i servizi pubblici essenziali anche durante il periodo necessario per pervenire alla definizione degli accordi decentrati di cui si è sopra parlato.

Anche, in tema di garanzie dei servizi minimi essenziali in occasione di scioperi, le relative norme, inserite negli accordi sindacali del pubblico impiego, e quindi, nei DD.P.R. di recepimento con efficacia "erga omnes" hanno rappresentato una novità assoluta in materia e hanno costituito, in anticipo rispetto alla legge sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, una prima seria risposta per affrontare concretamente il problema della conflittualità nel settore della produzione ed erogazione dei servizi pubblici.

I "servizi essenziali" nell'ambito dei quali dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, in ciascun accordo sindacale del triennio 1988-1990 sono stati individuati come di seguito.

Comparto "enti pubblici non economici":

- a) il servizio pronto soccorso infermi;
- b) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;
- c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;
- d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;
- e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici;
- f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobil Club d'Italia;
- g) le informazioni e le notizie per la viabilità, anche ai fini del soccorso stradale ai cittadini;
- h) la vigilanza antibraconaggio ed antincendi nei Parchi Nazionali;
- i) l'assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e nei convitti;
- l) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;
- m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite

previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole Amministrazioni.

Comparto "ministeri"

- a) servizio elettorale;
- b) servizio doganale;
- c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- d) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- f) trasporti;
- g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) attività giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
- c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'Ufficio di Gabinetto del Prefetto, al Cifrario ed all'archivio generale della Questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro CIFRA e telecomunicazioni, in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela della integrità ed incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'Unità di crisi;
- d) attività sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi e merci rapidamente deperibili e non conservabili

- in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
- e) attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
- f) attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme di piena;
- g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
- h) attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi;
- i) servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili, nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- l) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- n) servizio di trasporto aereo limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
- o) pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole Amministrazioni.

Comparto "regioni-enti locali"

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità;

nonchè gestione e manutenzione dei relativi impianti;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
- b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;
- d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonchè per la reperibilità delle unità a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
- e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;
- f) il servizio acqua, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera agli ospedali, case di riposo, ricovero e cura ed in misura ridotta per civili abitazioni, nonchè la reperibilità delle squadre di pronto intervento;
- g) il servizio attinente ai mattatoi limitatamente alla conservazione della macellazione in celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
- h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro rifiuti solidi urbani in ospedali, case di cura e case di riposo e nei mercati;
- i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati ad apposite strutture protette a carattere residenziale;
- l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza

- degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- m) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
 - n) il servizio attinente alle farmacie con prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;
 - o) il servizio attinente alle carceri mandamentali limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
 - p) il servizio attinente alla protezione civile con prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;
 - q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero neve), idrica, fognaria e di depurazione, con prestazioni limitate ad un numero ridotto di squadre di pronto intervento;
 - r) il servizio di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi di acqua e dei bacini idrici.

Comparto "aziende ed amministrazioni autonome dello stato"

- a) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini;
- b) produzione e distribuzione di energia, dei beni di prima necessità, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- c) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
- d) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio-televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali;
- e) depositi cauzionali;
- f) trasporti.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici limitatamente alle attività relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonché al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei Servizi di Stato,

- aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;
- b) la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalità e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo nonché il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza;
 - c) l'integrità della materia prima;
 - d) l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale;
 - e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
 - f) il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile;
 - g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidità civile;
 - h) il servizio di trasporto aereo limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
 - i) il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.

Comparto "Università"

- a) istruzione universitaria;
- b) igiene;
- c) attività assistenziali e sanitarie;
- d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
- f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono

essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;
- b) esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
- d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le attività assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio Sanitario Nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;
- e) cura degli animali e delle piante;
- f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;
- i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile con particolare riferimento ad attività inerenti alle osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.
- l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole Amministrazioni.

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile;
- e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
- f) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessità, distribuzione di energia nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- g) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di pronto soccorso specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronarica; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed handicappati; assistenza farmaceutica; servizi ambulanze;
- b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche a ciclo continuo, soggetti a vigilanza nei casi in cui l'interruzione del funzionamento comporta danni alle persone ed agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad assicurare i servizi essenziali;
- c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed urgenti;
- e) prestazioni svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto

della protezione civile;

- f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità;
- g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del servizio;
- h) distribuzione del vitto e somministrazione dello stesso a persone non autosufficienti ed ai minori;
- i) pagamenti degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti.

Per quanto riguarda l'"Area medica, fermi restando i servizi pubblici essenziali individuati per l'intero comparto "Sanità", nell'ambito dei servizi medesimi da parte dei medici e dei veterinari debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonchè nei servizi territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze; rianimazione e terapia intensiva;
- b) profilassi urgente delle malattie infettive, delle tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;
- c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonchè residenze protette ed assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;
- d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili

previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità sanitaria locale;

- e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile.

Comparto "Ricerca"

Con protocollo preliminare del 15 maggio 1990, da inserire nell'accordo le cui trattative sono tuttora in corso, sono stati individuati i seguenti servizi essenziali:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
- c) sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- d) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali;
- e) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- f) centri elaborazione dati e banche dati;
- g) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- h) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Nell'ambito dei predetti servizi essenziali debbono essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
- b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

- d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;
- e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;
- f) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
- g) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
- h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
- l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
- m) attività relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;
- n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori;
- o) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
- p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole Amministrazioni.

C) - La struttura retributiva

Tra le sue componenti trova posto in maniera pregnante quella attinente al "salario di produttività", la cui corresponsione è collegata direttamente ai risultati conseguiti rispetto ad obiettivi prefissati.

A tal fine è stato costituito un apposito fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", costituito in prevalenza dall'80% del precedente fondo per la produttività incrementato da un ulteriore 0,65% e dalle "economie di gestione" conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dalle singole Amministrazioni.

Nel nuovo "Fondo" è confluito altresì tutto il c.d. "accessorio", in modo da formare un'unica massa salariale, che dovrà essere utilizzata dalle Amministrazioni, previa contrattazione decentrata, per rispondere alle proprie specifiche "strategie", in modo da migliorare la efficienza dei servizi ed incentivare e "premiare" quindi i dipendenti che contribuiscono di più e meglio al raggiungimento di tale obiettivo. Di conseguenza, deve essere evitata la "distribuzione a pioggia" finora praticata nella maggior parte dei casi, che ha soltanto contribuito ad un ulteriore "appiattimento salariale", certamente non incentivante e non corrispondente alla migliore qualità ed alla maggiore quantità della prestazione offerta il più delle volte solo da alcuni.

L'utilizzazione del predetto "Fondo" deve avvenire prioritariamente per finanziare la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata e sempre rivolte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

Alla contrattazione decentrata è poi demandata l'individuazione dei criteri, delle modalità e della periodicità per la corresponsione del compenso, sulla base: della partecipazione al progetto, della qualità dei servizi prodotti, della professionalità del personale utilizzato e della verifica motivata del conseguimento degli obiettivi da parte delle singole Amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni.

Per il Comparto "Sanità" e per la relativa "Area Medica", accanto al fondo "per obiettivi", è previsto un altro istituto di incentivazione di parte del personale legato al plus orario per lo svolgimento di compiti istituzionali; tale istituto trae origine dalle c.d. "compartecipazioni" di cui agli art. 60 e seguenti del D.P.R. 348/83 ed agli artt. 66 e seguenti del D.P.R. 270/87. Entrambi gli istituti mirano a ridurre il ricorso alla medicina convenzionata esterna con lo scopo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale competitivo con il servizio privato.

D) - La rivalutazione delle professionalità più elevate

In prosecuzione del processo di "riapertura del

ventaglio retributivo avviato nel precedente triennio contrattuale, con gli accordi del triennio 1988-1990 si è provveduto a rivalutare ulteriormente le professionalità più elevate.

E) - L'ordinamento professionale

In riferimento alle sempre nuove esigenze sono stati tenuti in adeguata considerazione i profili professionali c.d. "strategici", per alcuni dei quali è stata prevista una corretta "risposta in termini economici (come ad esempio per gli "infermieri" del Comparto "Sanità") e per gli altri è stata introdotta una nuova definizione e specificazione, come in particolare per i profili professionali per il settore informatico, anche in relazione al grosso impegno cui è chiamato tale settore per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi pubblici

F) - La contrattazione decentrata

Si è provveduto a definire puntualmente materie, tempi, modalità e titolari della contrattazione decentrata, stabilendo anche una sessione unica negoziale sia per il livello nazionale che per quello locale.

G) - L'adeguamento alle realtà proprie dei vari comparti delle norme recate dall'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, recepito nel D.P.R. 395/88 (parità uomo-donna, tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche, copertura assicurativa, diritto alla studio, particolari modalità della missione, etc.).

H) - Le relazioni sindacali

Un apposito quadro normativo è inserito, con contenuto del tutto analogo, in tutti gli accordi di comparto del triennio 1988-1990, ad eccezione di quelli della "Scuola", dei "Ministeri" e degli "Enti Pubblici non Economici", nel cui ambito gli aspetti più rilevanti delle "Relazioni sindacali" (aspettative e permessi) sono regolamentati ancora con legge.

La nuova disciplina delle relazioni sindacali è diretta

ad agevolare in maniera certa e trasparente l'esercizio dell'attività sindacale, ovviando agli inconvenienti più volte verificatisi in passato.

Il diritto di assemblea, le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, il diritto di affissione, i locali per le rappresentanze sindacali, le garanzie nelle procedure disciplinari, il referendum e la delega per la riscossione dei contributi sindacali, nonché la tutela dei dipendenti dirigenti sindacali, costituiscono i punti salienti della nuova disciplina - di cui da tempo veniva richiesta una "revisione" - concordata in attuazione dei principi desumibili dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/80), così come disposto dall'art. 23, 2° comma, della legge-quadro 93/1983.

Tale nuova disciplina attua altresì i principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recettivo dell'accordo intercompartmentale per il triennio 1988-1990. In particolare, l'art. 9 di tale D.P.R. rinvia alla contrattazione di comparto la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali da definire sulla base del requisito della maggiore rappresentatività accertata in relazione alla normativa attuativa della previsione dell'art. 8 dello stesso decreto (Circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988).

Di notevole portata innovativa sono infatti i due istituti delle aspettative e dei permessi sindacali, di cui non sfuggono la rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività sindacale nel pubblico impiego ed il costo che per tale finalità assume l'Amministrazione.

Le aspettative ed i permessi sindacali sono stati definiti in maniera da garantire le realtà sindacali di varie espressioni, dimensioni e rilievo ed in modo da assicurare due livelli di presenza sindacale: uno riguardante l'intero Comparto e l'altro di rilevanza per le singole Amministrazioni ricomprese nei Comparti in questione.

In relazione a tali diverse finalizzazioni, si evidenzia, da un lato, il ruolo demandato in materia di aspettative

sindacali agli Organismi rappresentativi delle Autonomie (ANCI per i Comuni e per le UU.SS.LL., e relativamente alle Regioni ed agli altri Enti Locali anche UPI, UNCEM, UNIONCAMERE e Conferenza dei Presidenti delle Regioni) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con i citati Organismi rappresentativi delle Autonomie, deve sovrintendere alla determinazione ed alla gestione dei relativi "contingenti", e, dall'altro lato, il ruolo delle singole Amministrazioni ricomprese nei Comparti nella gestione dei permessi sindacali (Regioni, Province, Comuni, IACP, Camere di Commercio, Consorzi per il Comparto "Regioni-Enti Locali", U.S.L. per il Comparto "Sanità", Università per il Comparto "Università" ed AIMA, Cassa Depositi e Prestiti, ANAS e Corpo dei Vigili del Fuoco per il Comparto "Aziende").

Il contingente complessivo di personale da collocare in aspettativa sindacale è stato definito in via generale in rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nelle Amministrazioni dell'intero comparto.

In via transitoria, e fino al raggiungimento del rapporto predetto, il contingente complessivo delle aspettative sindacali è stato fissato in 1.100 unità per il comparto "Regioni-Enti Locali", in 875 unità per il comparto "Sanità" ed in 55 unità per l'"Area medica", in 70 unità per il comparto "Università", in 15 unità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in 8 unità per l'ANAS.

Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con le Amministrazioni e con i diversi Organismi rappresentativi delle Autonomie in precedenza citati, provvede, entro il primo trimestre di ciascun triennio, alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni sindacali degli anzidetti contingenti in proporzione alla rispettiva rappresentatività, accertata in base alle citate vigenti disposizioni.

Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali, fermo

restando il numero complessivo delle aspettative, possono pervenire a diverse intese sulla ripartizione delle stesse dandone comunicazione alle Amministrazioni, ai citati Organismi rappresentativi delle Autonomie ed al Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenti adempimenti.

La ripartizione delle aspettative dovrà avvenire con il rispetto delle seguenti quote percentuali:

- 10% alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque una aspettativa per ogni Confederazione sindacale;
- 90% alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto.

Tale ripartizione non è però prevista per le 55 aspettative dell'"Area medica", per le 15 aspettative del Corpo dei Vigili del Fuoco e per le 8 aspettative dell'ANAS, che, anche per il numero non rilevante delle stesse, sono tutte di spettanza delle Organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative.

Il collocamento in aspettativa sindacale è disposto in seguito a domanda presentata dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di appartenenza alle singole Amministrazioni dei comparti in questione, che, per il tramite, ove previsto, dei rispettivi organismi rappresentativi, curano i necessari adempimenti istruttori, ivi compreso l'assenso preventivo del Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei limiti dei contingenti e delle quote innanzi indicati.

Il provvedimento di collocamento di aspettativa sindacale protrae i suoi effetti fino alla "revoca" da parte della Confederazione o Organizzazione sindacale a cui appartiene l'interessato; detta revoca deve essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica, alle Amministrazioni e all'Organismo rappresentativo dell'Ente che ha adottato il provvedimento.

Il personale in aspettativa sindacale ha diritto all'intero trattamento economico, ivi comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sono utili

a tutti gli effetti, con esclusione del compimento del periodo di prova e della maturazione del congedo ordinario.

Per quanto riguarda l'accordo per il comparto "Regioni-Enti Locali", di particolare rilievo è poi la possibilità di sostituire il personale collocato in aspettativa con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (assunzioni a tempo determinato, anche parziale).

Per quanto attiene ai permessi sindacali, la nuova normativa prevede che i dirigenti degli Organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 93/83 possono fruire di permessi retribuiti giornalieri ed orari, equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'Amministrazione.

Tali permessi possono essere fruiti nel limite individuale settimanale di 3 giorni lavorativi ed in ogni caso di 18 ore lavorative.

L'Amministrazione è tenuta a concedere i permessi sindacali in parola, salvo che non ricorrano inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali.

Il monte orario annuo complessivamente a disposizione nell'ambito di ciascuna Amministrazione per i permessi sindacali è determinato in misura pari a 3 ore annue per dipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La ripartizione di detto monte ore è effettuata in sede di trattativa decentrata, entro il primo trimestre di ciascun anno, destinando il 10%, in parti uguali, a tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge-quadro n. 93/83 operanti nell'Amministrazione e attribuendo il rimanente 90% alle Organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante al 31 dicembre di ciascun anno. Sono peraltro consentite diverse intese tra le Organizzazioni sindacali interessate, da comunicare alle Amministrazioni per i conseguenti adempimenti.

Non rientrano nel contingente complessivo, e quindi nei

limiti di fruibilità individuale indicati, i permessi sindacali concessi - fatte sempre salve le inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali - per la partecipazione alle trattative per il rinnovo degli accordi di cui alla legge 93/83, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali territoriali, nonché ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni sindacali.

Le modalità attuative per la concessione dei permessi sindacali retribuiti saranno definite in sede di trattativa decentrata, tenendo conto delle dimensioni, del numero dei dipendenti e delle condizioni organizzative degli Enti ricompresi nei Comparti in esame.

4 - I singoli accordi sindacali del triennio 1988-1990.

A - L'Accordo riguardante il comparto del personale degli enti pubblici non economici per il triennio 1988-1990.

L'accordo relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici - i cui contenuti sono stati riportati nella Relazione concernente l'anno 1988 - previo parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale del 19 ottobre 1989 e previa delibera di approvazione del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1989, é stato recepito con D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990.

In sede di riscontro di legittimità, la Corte dei conti non ha ammesso a registrazione alcuni punti per i quali il Governo, al fine di mantenere gli impegni assunti in sede di negoziazione, ha fatto ricorso, da un lato, alla registrazione con riserva (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche; modalità di finanziamento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti) e, dall'altra, alla decretazione di urgenza (ordinamento professionale) più volte reiterata, e da ultimo, con D.L. 24 luglio 1990, n. 199.

B - L'Accordo riguardante il comparto "Ministeri" per il triennio 1988-1990.

L'accordo per il personale del comparto "Ministeri", previo parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale del 16 novembre 1989 e previa delibera di approvazione del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 1990 é stato recepito con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990.

Anche di questo accordo - i cui contenuti sono stati riportati nella precedente Relazione - in sede di riscontro di legittimità la Corte dei Conti non ha ammesso a registrazione alcuni punti, per i quali il Governo, al fine di mantenere gli impegni assunti in sede di negoziazione, ha fatto ricorso alla registrazione con riserva (modalità di finanziamento del Fondo per il miglioramento dei servizi; tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).

C - L'Accordo riguardante il comparto "regioni-enti locali".

Dopo le fasi già riportate nella precedente Relazione, le trattative per l'accordo riguardante il personale delle Regioni e degli enti locali si sono concluse il 23 dicembre 1989 con la sottoscrizione di un'ipotesi, sulla quale, in data 9 marzo 1990, il Consiglio dei Ministri ha richiesto l'apporto di talune modifiche ed integrazioni.

In seguito alla successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1990 di autorizzazione alla sottoscrizione e in seguito anche all'espressione del parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale del 24 maggio 1990, nella seduta del 20 luglio 1990 il Consiglio dei Ministri ha deliberato in ordine al recepimento ed all'emanazione del relativo decreto, che é stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

A proposito di tale accordo, si premette che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1003 del 12-27 ottobre 1988, ha statuito che, ai sensi dell'art. 6 della legge 93/1983, il recepimento dell'accordo di comparto, per la parte concernente il personale regionale, sia disposto con provvedimento legislativo

delle singole regioni, ritenendo pertanto illegittimo l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica, anche se a fini meramente conoscitivi, di disposizioni dirette al personale regionale.

Pertanto, l'ipotesi di accordo del comparto "Regioni-Enti Locali" è stata articolata in due parti: la prima, destinata ad essere trasfusa nel decreto di recepimento, concerne il personale dipendente dagli Enti Locali territoriali, i loro Consorzi, le Camere di commercio, etc.; la seconda, destinata alla semplice pubblicazione per notizia sulla Gazzetta Ufficiale, concerne il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti ad esse comunque collegati.

Nell'accordo, di grande rilevanza appare la modifica dell'assetto ordinamentale vigente con la collocazione delle varie figure professionali nell'ambito di tredici aree di attività, la cui utilizzazione assicura agli enti una maggiore funzionalità, senza spostamento di qualifica funzionale nè modificazioni delle dotazioni organiche.

Per un numero limitatissimo di figure professionali è prevista una ricollocazione in qualifiche superiori per esigenze connesse ad effettive corrispondenze funzionali tra la qualifica e la figura professionale considerata.

In analogia, poi, con gli altri comparti del pubblico impiego e in relazione alla sempre maggiore diffusione del mezzo informatico, è stata prevista un'area informatica con specifici profili professionali ascritti a diverse qualifiche funzionali.

L'attribuzione delle nuove professionalità avviene o secondo un principio di corrispondenza delle mansioni svolte senza alcuno spostamento di qualifica funzionale o mediante la creazione di posti di organico, da occupare, in prima applicazione, mediante concorsi riservati totalmente al personale interno.

Sono istituiti inoltre livelli economici differenziati da attribuire con modalità e percentuali fissate nello stesso accordo, dall'attribuzione dei quali è escluso il personale dell'area di vigilanza e della scuola, nonché il personale per il quale si è proceduto alla ricollocazione sopra citata.

Un'innovazione concerne il salario accessorio per il personale dirigente, per il quale é istituita una indennità di funzione commisurata allo stipendio iniziale e graduata secondo appositi coefficienti variabili da 0,1 a 1, correlati alle diverse posizioni funzionali preventivamente stabilite dallo Ente.

L'indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma 1°, lettere d) ed e) dell'art. 34 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, nonché il compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1990, sono assorbiti dalla nuova indennità di funzione la cui quantificazione compensa tutte le onerosità delle attività attribuite a ciascun dirigente.

Importanti attribuzioni sono conferite ai dirigenti in materia di gestione ed attuazione degli interventi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e del relativo Fondo: in particolare, i dirigenti sono chiamati a valutare l'impegno partecipativo del personale ai fini dell'erogazione del salario accessorio e di produttività.

D - L'Accordo riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il triennio 1988-1990.

Le trattative per tale accordo, iniziate dopo l'adozione del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989 concernente la designazione dei componenti le delegazioni trattanti e la sottoscrizione, intervenuta il 21 dello stesso mese, del protocollo d'intesa concernente le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel comparto, così come previsto dell'art. 10 del D.P.R. 395/88, si sono concluse il 10 febbraio 1990, con la sigla di un'ipotesi di cui il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la sottoscrizione il 6 aprile successivo.

In seguito all'espressione del parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale intervenuta il 24 maggio 1990, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 luglio 1990 ha approvato l'ipotesi di accordo e ne ha disposto il recepimento nel relativo decreto, che é stato inviato alla Corte dei conti per la

registrazione.

Nell'accordo, relativamente al trattamento economico, la specificità delle attribuzioni demandate al personale del IV, V e VI livello ha comportato la determinazione di un'attribuzione stipendiale annua lorda diversa da quella prevista per il restante personale dello stesso comparto appartenente al medesimo livello retributivo.

E' prevista una prima riduzione degli organici - pari a circa 7.100 unità del personale del Ministero delle PP. e TT. - in attuazione del disposto di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (in merito alla individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale). Quanto sopra al fine di una maggiore corrispondenza delle assegnazioni di personale alle effettive esigenze di servizio.

E' disciplinato, inoltre, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali, il conferimento delle funzioni superiori subordinandolo all'essenzialità ed indifferibilità dei compiti da espletare, all'impossibilità di assicurarne lo svolgimento mediante la loro attribuzione al personale della categoria richiesta, nonché alla emissione di formale provvedimento da parte dell'Amministrazione.

E', altresì, disciplinato il passaggio ad un profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica professionale del personale che è addetto, in via continuativa, per un periodo non inferiore ad un anno e con provvedimento formale, ad attività del nuovo profilo.

E' anche ammessa la possibilità di assumere personale, per un periodo non superiore a dieci giorni, mediante chiamata diretta, per supplire alla mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali.

E', infine, prevista la procedura per la successiva soppressione del premio di produzione, in corrispondenza dell'incremento della misura base del premio industriale, e la sua ridisciplina.

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene rideterminata l'indennità di rischio con riferimento ai nuovi livelli retributivi, al ruolo di appartenenza, alla qualifica rivestita ed alla anzianità di servizio nel Corpo. La rivalutazione in relazione al ruolo si è resa necessaria in quanto i profili professionali inseriti in nove qualifiche funzionali risultano aggregati in un'area operativa (tecnica, ginnico-sportiva e sanitaria) ed in un'area definita di supporto amministrativo-contabile.

Anche per il personale della Cassa DD.PP. si è reso necessario procedere ad una nuova disciplina del premio di produzione, già previsto con D.P.R. n. 269/1987, anche con rideterminazione degli importi determinati in relazione ai livelli retributivi.

E - L'Accordo riguardante il personale del comparto "Università" per il triennio 1988-1990.

Le trattative per tale accordo, iniziate dopo il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, concernente la designazione dei componenti le delegazioni trattanti e la sottoscrizione, in data 20 settembre 1989, del protocollo d'intesa sulle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel comparto, come previsto dell'art. 10 del D.P.R. 395/88, si sono concluse il 21 febbraio 1990 con la sigla di un'ipotesi di cui il Consiglio dei Ministri con delibera del 6 aprile 1990 ha autorizzato la sottoscrizione approvando nel contempo uno schema di D.P.R. di recepimento .

Intervenuto il 24 maggio 1990 il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale, con delibera del 20 luglio 1990 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente l'ipotesi di accordo ed ha disposto il recepimento nel relativo decreto, che è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

In particolare, si segnala che nell'accordo de quo è consentita la mobilità orizzontale dei profili professionali ascritti alla VII qualifica e tra quelli ascritti all'VIII qualifica funzionale nell'ambito delle dotazioni organiche di

ciascun Ateneo e nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o aree affini, purchè si sia in possesso dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle qualifiche stesse dall'esterno. La mobilità orizzontale è consentita, previo superamento di specifico corso o di tirocinio, nei casi in cui non siano richiesti specifici titoli professionali.

Alcune disposizioni innovano nell'area dei servizi di biblioteca, con la modifica, da un lato, della denominazione della "area dei servizi generali tecnici e ausiliari" della IV qualifica funzionale in "area dei servizi generali tecnici ausiliari e delle biblioteche" e, dall'altro, con l'istituzione, nell'ambito della V qualifica funzionale, del profilo professionale di "operatore di biblioteca" e della relativa "area funzionale delle biblioteche", previa definizione anche delle modalità e dei requisiti per l'accesso al nuovo profilo introdotto.

Sono istituiti o modificati i nuovi profili professionali concernenti il personale paramedico per una omogeneizzazione con i corrispondenti profili del Comparto "Sanità".

F - L'Accordo riguardante il comparto del personale del servizio sanitario nazionale e relativa "area medica" per il triennio 1988-1990.

Le trattative per tale accordo, iniziate dopo il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 concernente la designazione dei componenti le delegazioni trattanti, si sono concluse il 6 aprile 1990 con la sigla di un'ipotesi di accordo di cui il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 maggio successivo ha autorizzato la sottoscrizione, approvando nel contempo lo schema di D.P.R. di recepimento e la richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Intervenuto il 12 luglio 1990 il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale, con delibera 3 agosto 1990 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente l'ipotesi di accordo e l'emanazione della normativa di recepimento, che è stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

In relazione a tale accordo si precisa innanzitutto che esso è in perfetta armonia con le caratteristiche generali in precedenza indicate per tutti gli accordi del triennio 1988-1990.

In particolare poi si segnala che, in termini politici generali, l'accordo raggiunto rappresenta un decisivo passo in avanti verso il miglioramento dei rapporti tra le Unità Sanitarie Locali e gli altri enti del Comparto sanità ed i cittadini - utenti, perseguito attraverso una serie di misure specifiche aggiuntive rispetto a quelle comuni a tutti gli altri comparti, quali la maggiorazione di due ore settimanali dell'orario di lavoro dei dirigenti e dei medici, l'affidamento al personale dirigenziale di responsabilità dirette al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi sanitari, nonché l'adeguata formazione del personale volta ad assicurare il rispetto della dignità umana e del malato.

L'accordo avvia, per la parte realizzabile attraverso la contrattazione, il processo di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introducendo criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per un corretto svolgimento dell'attività istituzionale, anche nel quadro del necessario accordo della normativa contrattuale con il disegno di legge n. AC/4227 sulla riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale processo si sostanzia in due fasi.

La prima concerne una parziale trasformazione delle piante organiche delle posizioni funzionali intermedie di X livello retributivo dell'area negoziale dei quattro ruoli del comparto (sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) per avviare il processo di collocazione delle figure dirigenziali stesse su due fasce, come dal predetto disegno di legge AC/4227.

Tale operazione, che naturalmente deve essere portata a termine con le procedure previste dalle leggi vigenti per la modifica delle piante organiche, non provoca modifica ordinamentale, poichè ha natura squisitamente economica.

La seconda consiste nella migliore valutazione delle professionalità inserite nei vari ruoli, con particolare riferimento anche all'emergenza infermieristica, e si sostanzia,

nella parte dedicata espressamente al trattamento economico, in indennità correlate alla specificità della professione o all'organizzazione o all'acquisita maturazione professionale ovvero, infine, all'incremento ed all'efficienza dei Servizi Sanitari.

Sul piano delle scelte politiche effettuate, l'accordo ha dato un significativo rilievo economico alle figure dirigenziali in genere e in particolare a quelle dell'Area medica, nell'ambito della quale gli aspetti professionali assumono grande importanza per la peculiarità e la centralità del ruolo medico, come nel caso della professione infermieristica.

Per l'Area medica sono rilevanti le norme che riguardano la qualificazione professionale del personale laureato appartenente rispettivamente al X e XI livello retributivo. Al personale di posizione funzionale intermedia in possesso di cinque anni di anzianità nella posizione ovvero in posizione di specializzazione specifica ovvero ancora con tre di anzianità e l'idoneità primaria, cui si è affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo, previa selezione basata sul curriculum, ad opera di un collegio tecnico, compete un aumento dell'indennità medico-specialistica e di dirigenza medica già attribuita - in virtù del maggior carico di lavoro e di responsabilità - connessi con l'affidamento dell'incarico. Ciò implica da parte dell'Ente la necessità dell'adozione di un provvedimento ricognitivo di carattere organizzativo legato alle vigenti disposizioni e due fasi successive. Una di prima applicazione e l'altra a regime, man mano che il contingente si libera ovvero aumenta in rapporto alle modifiche ed alle piante organiche. Analogamente, al dipendente di IX livello con cinque anni di anzianità nella posizione funzionale che abbia superato positivamente una valutazione sull'attività professionale svolta, è riconosciuta l'acquisizione di una maturazione professionale che comporta una maggiore autonomia e responsabilità che incide sull'attribuzione del medico e veterinario di posizione funzionale iniziale. A questa conseguita maturità professionale sono correlate le indennità spettanti alla fascia iniziale del medico di posizione intermedia.

La natura di regolamentazione di meri benefici economici appare ancora più evidente nell'altra parte che interessa gli aiuti, che sono legati a fatti organizzativi quali l'affidamento di particolari settori, ferme restando le attribuzioni proprie e della figura apicale primariale, e, infine, nella restante parte in cui la corresponsione dei benefici è legata ad una verifica della raggiunta maturità professionale degli assistenti, a cui consegue una maggiore autonomia, che si esplica sempre secondo le direttive ricevute dalla figura apicale. In tal senso le scelte suddette costituiscono pure articolazioni economiche della professionalità medica legata ad una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, effettuata nei limiti dell'ordinamento vigente, che lasciano inalterato lo stato giuridico di primari, aiuti ed assistenti e le rispettive attribuzioni.

L'accordo contiene, altresì, scelte finalizzate a fronteggiare quella che comunemente è definita "emergenza infermieristica".

La carenza infermieristica deriva, oltre che dalla flessione delle "vocazioni", dal tipo di lavoro che induce già gli addetti al pensionamento anticipato. I relativi interventi sono stati rivolti sia ad una ricollocazione di alcuni profili professionali infermieristici nella posizione funzionale ritenuta più rispondente in rapporto alle professionalità ed alle mansioni svolte, sia ad una vera e propria identificazione di nuovi profili professionali che valorizzino l'apporto specialistico-infermieristico collegato con l'assistenza diretta ed immediata al degente.

Consequenziali sono le scelte di natura economica, concernenti la corresponsione di indennità fisse e ricorrenti che premiano, per la loro caratteristica di salario mobile, non tanto la professionalità, ma la gravosità dei turni o la specificità delle divisioni o servizi. Trattasi di indennità giornaliere non pensionabili cumulabili tra loro al verificarsi di tutte le condizioni suddette.

Infine, sempre nell'ottica del ridisegno dell'organizzazione del lavoro nel senso surriferito, si muove

anche la ridisciplina del lavoro straordinario. Essa è innovativa rispetto al precedente sistema poichè introduce elementi bugdetari e di flessibilità nella gestione dell'istituto, irrigidito nella normativa preesistente dai tetti individuali prefissati dalla contrattazione nazionale. Le relative disposizioni indicano alcuni dei criteri di cui si dovrà tenere conto nella contrattazione decentrata per la ripartizione del monte ore complessivo, garantendo i servizi di pronta disponibilità e le emergenze, ed hanno il pregio di consentire la valutazione della spesa in sede nazionale che prefissa il massimo dello spendibile per l'istituto.

In armonia con quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460, è prevista la corresponsione di un'indennità mensile per il personale medico e tecnico di radiologia pari a £. 200.000 mensili ed è riconosciuto un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni.

Per il rimanente personale esposto in via permanente o occasionalmente al rischio da radiazioni è prevista la sola indennità di £. 50.000, attribuibile previo parere della commissione di cui alla Circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971.

Per il personale medico anestesista è stato inoltre previsto un congedo ordinario aggiuntivo di 8 giorni.

G - L'Accordo riguardante il personale del comparto "ricerca", relativo al triennio 1988-1990.

E' l'accordo che concluderà la tornata contrattuale del triennio 1988-90. Le trattative, iniziate dopo l'emanazione del decreto del Ministro per la funzione pubblica concernente la designazione dei componenti le delegazioni trattanti, hanno portato il 15 maggio 1990, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa concernente le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel comparto, ai fini dell'inserimento nell'accordo, così come previsto dell'art. 10 del D.P.R. 395/88. Per tutti gli altri aspetti contrattuali, come la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale interessato ex art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le

trattative sono in corso.

H - L'accordo sindacale concernente il personale della polizia si Stato.

La procedura di definizione dell'accordo è disciplinata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, che dispone altresì l'estensione del trattamento economico, con esso definito, agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo degli agenti di custodia.

Per l'individuazione delle rappresentanze sindacali abilitate alle trattative, sono stati utilizzati, in analogia, gli stessi criteri indicati dal D.P.R. 395/1988 e ulteriormente specificati dalla Circolare del Ministro per la funzione pubblica del 28.10.1988, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività ai fini della negoziazione ex lege n. 93/1983.

Le trattative hanno portato alla sigla, in data 22 dicembre 1989, di un'ipotesi di accordo, successivamente approvata dal Consiglio dei Ministri con delibera del 9 marzo 1990. L'accordo è stato poi recepito con D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, pubblicato nella G.U. n. 137 del 14 dello stesso mese, mentre con legge 7 agosto 1990, n. 232, ne è stata assicurata la copertura finanziaria.

L'accordo disciplina la retribuzione individuale di anzianità consolidando il principio, già perseguito in quello relativo al precedente triennio, dell'eliminazione dalla struttura salariale degli elementi che inducono incrementi automatici, legati alla sola anzianità. Inoltre, esso prevede l'incremento dell'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 1° aprile 1987, n. 150, in misure percentuali con effetto dal 1° luglio 1989, dal 1° gennaio e dal 1° maggio 1990. Da tale ultima data, poi, è soppressa l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'art. 2 del citato D.P.R. 1° aprile 1987, n. 150, recettivo del 2° accordo della Polizia, a seguito della riduzione dell'orario settimanale di lavoro operato con il D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234.

Altre norme concernenti il trattamento di missione e

l'incremento di una quota pari a £. 48.400 dell'indennità integrativa speciale da includere nella 13° mensilità, il congedo ordinario, la copertura assicurativa, traducono nella specificità del settore le norme di principio contenute, in ordine ai medesimi istituti, nell'accordo intercompartimentale per il triennio in corso, recepito con il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 per la generalità del pubblico impiego di cui alla legge 93/1983, o nell'accordo del personale dei Ministeri per lo stesso triennio.

L'accordo contiene, infine, previsioni di particolari indennità a favore del personale della Polizia di Stato, quali l'indennità di ordine pubblico fuori sede, l'incremento del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto in ragione della qualificata presenza degli operatori in particolari condizioni di servizio, nonché un diverso incremento dello stesso supplemento giornaliero per i servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordine formale di servizio, specie se prestati nei giorni delle festività di Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e ferragosto.

5 - Gli aspetti economici degli accordi e i riflessi sul bilancio dello Stato

A) - GLI ASPETTI MACROECONOMICI

La stagione contrattuale 88-90 si è iniziata ad aprile 1988 con la vertenza Scuola.

L'accordo, raggiunto il 9 giugno dello stesso anno prevedeva da un lato il riordino del settore scolastico e dall'altro concedeva un beneficio medio mensile pro capite di circa 500.000 lire. Tale accordo maturò in un clima di particolare tensione sociale ed emotiva suscitata anche dal famoso rapporto "Carniti" e comportò notevoli oneri per la finanza pubblica.

Infatti, i costi contrattuali, al lordo degli oneri sociali, per anno di competenza quantificati in 976 miliardi di lire per il 1988, 5.037 miliardi di lire per il 1989 e in 6.518 miliardi di lire per il 1990 sono stati coperti come sotto specificato:

	1988	1989	1990
	(miliardi di lire)		
a) spazio contrattuale		1.104	2.180
b) risparmi da realizzare con:			
- contratto			40
- provvedimenti amm.vi	25	140	320
- provvedimenti legislativi		205	695
c) fondo contratti previsti dalla finanziaria 1988		504	776
d) mezzi di copertura su fondo globale	300	494	494
TOTALE DISPONIBILITA'	325	2.447	4.505
ONERI DA FINANZIARE	651	2.590	2.013
COMPLESSO	976	5.037	6.518

Inoltre, poichè la decorrenza contrattuale di regime è fissata al 1° maggio 1990 vi è stato un effetto di trascinarsi degli oneri nel 1991 per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 973 miliardi di lire al lordo degli oneri sociali.

Ancora, il contratto prevede l'introduzione del "part-time" come strumento di alleggerimento dell'esubero di personale, nell'intesa che la conseguente minore spesa finanzi i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del tempo potenziato.

Poichè, i risparmi devono precedere le maggiori spese ne deriva che ove le prime non dovessero realizzarsi, nelle entità previste, si sarebbe limitata la concreta applicazione del tempo potenziato.

In realtà, l'introduzione del tempo parziale non ha prodotto alcun risparmio, per il 1989, a causa dell'esiguo numero di richiedenti tale regime di impegno, nè ne produrrà per gli anni a venire.

Ne consegue che pur non introducendo il tempo potenziato, si ha un ulteriore aggravio di oneri per gli importi di autofinanziamento previsti sotto riportati:

	1989	1990 (miliardi di lire)	1991
economie per il part-time	282	1.426	2.412
maggior costi per il tempo potenziato	--	761	1.952
autofinanziamento	282	665	460

Comunque raggiunto l'accordo, fu subito chiaro che, per il restante pubblico impiego, simili ipotesi di accordo restavano impraticabili e non invocabili, pur tuttavia detto accordo costituì, nei fatti, una indubbia spinta "in alto" per le rivendicazioni salariali

degli altri comparti.

Alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, inoltre, emersero preoccupanti segnali di ripresa dell'inflazione.

Mentre i tassi programmati d'inflazione si attestavano sul 4,5% nel 1988, sul 4% nel 1989 e sul 3,5% nel 1990, nel corso dei primi mesi del 1989 fu necessario rivedere le predette stime anche sulla base del tasso di inflazione 1988 che a consuntivo fu del 5%.

Pertanto, i rinnovi contrattuali registrarono una battuta d'arresto, fino al 17 maggio, quando fu chiarita alle OO.SS. la politica che il Governo intendeva perseguire in materia di controllo della spesa pubblica sia attraverso un maggior grado di governabilità del costo del lavoro nel pubblico impiego, sia attraverso l'incremento di produttività dell'intero sistema economico da realizzarsi con l'accrescimento dell'efficienza delle produzioni dei servizi pubblici e della loro efficacia nel soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Il prosieguo della tornata contrattuale 1988-90 fu, quindi, caratterizzato da uno sforzo più deciso rispetto al passato nella valorizzazione del merito, introducendo forme di remunerazione volte a realizzare un più stretto collegamento con le responsabilità implicite nei compiti espletati, con il lavoro concretamente eseguito, con l'effettiva professionalità dimostrata.

Per conseguire i risultati indicati e per mantenere gli incrementi della massa salariale complessiva entro i valori stabiliti, fu stabilito che nella contrattazione si sarebbe dovuto osservare, tra l'altro, la regola di consentire una crescita reale delle retribuzioni unitarie contenuta in un punto percentuale e mezzo al di sopra dei nuovi tassi programmati di inflazione rideterminati nel 5% per il 1988, nel 5,8% per il 1989 e nel 4,5% per il 1990.

Sulla base delle predette indicazioni fu dato nuovo impulso alle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti dagli Enti pubblici non economici.

In particolare, l'individuazione delle compatibilità economiche per il rinnovo di questo contratto di lavoro è passata attraverso le seguenti fasi:

- 1) - l'applicazione della regola che prevede di incrementare le retribuzioni in misura non superiore ai tassi programmati di inflazione aumentati di 1,5 punti percentuali. In prima applicazione tale meccanismo:
 - a) - determinava uno spendibile medio mensile a regime di 268.000 lire;
 - b) - nell'ipotesi di riconoscimento di arretrati dal 1988, creava notevoli problemi per la crescita delle spese di cassa nel 1989 (in cui l'incremento delle retribuzioni unitarie sarebbe risultato pari al 13,86%, poichè in tale anno sarebbe caduta anche la liquidazione degli arretrati afferenti al secondo semestre del 1988);
 - c) - aveva il vantaggio di non scaricare alcun onere nel 1991, in cui si dovrebbe procedere al rinnovo del successivo contratto.

- 2) - Un secondo tentativo è stato condotto utilizzando i limiti di spesa imposti dal "bilancio programmatico di cassa" (+ 9% gli incrementi retributivi - comprensivi degli arretrati - che si corrispondono nel 1989 e + 7,6% quelli relativi al 1990). Questo metodo conduceva a:
 - a) - una migliore ripartizione della spesa tra gli anni 1989 e 1990;
 - b) - uno spendibile medio annuo di £ 1.800.000 per il 1989 e di ulteriori £ 1.615.000 per il 1990. I predetti importi, ipotizzando di non dar luogo a liquidazioni di arretrati relativi al 1988, consentivano, ad esempio, di erogare £ 130.000 mensili dal 1° gennaio 1989, ulteriori 60.000 lire mensili dal 1° gennaio 1990 ed ulteriori 120.000 lire mensili dal 1° luglio 1990 (questa distribuzione degli aumenti contrattuali assicurava il rispetto dei limiti di crescita posti alla spesa di personale sia per il 1989 sia per il 1990;

essa peraltro assorbiva quasi integralmente gli spazi contrattuali del 1991, pari al 4% includendo l'incremento dell'i.i.s.).

L'estrapolazione del criterio a tutti i comparti del pubblico impiego, per verificarne la sopportabilità, evidenziava una spesa complessiva pari a circa 3.735 miliardi di lire nel 1989 e a ulteriori 3.338 miliardi di lire nel 1990 (con una spesa complessiva, quindi, di circa 13.000 miliardi comprensivi degli oneri sociali).

- 3) - Il Ministro del Tesoro pro-tempore, On.le Amato, nel tentativo di migliorare i riflessi dei rinnovi contrattuali sul fabbisogno di cassa, propose di riferire le decorrenze degli incrementi anziché agli anni 1988, 1989 e 1990, ai periodi 1° luglio 1988 - 30 giugno 1989, 1° luglio 1989 - 30 giugno 1990, 1° luglio 1990 - 31 dicembre 1990. Tale diversa convenzione produce i seguenti effetti:
 - a) - lo spendibile medio mensile di regime sarebbe stato pari a £ 292.000 mensili;
 - b) - nell'ipotesi in cui, come plausibile, tale impostazione comporti il riconoscimento di arretrati a far data dal 1° luglio 1988, si avrebbe uno sconfinamento di rilievo rispetto ai tassi di crescita della spesa programmati per il 1989 (l'aumento delle retribuzioni unitarie in tale anno sarebbe dell'11,92%, in luogo del 9% programmato);
 - c) - i tassi di crescita derivanti dall'applicazione di questi aumenti per il 1990 e il 1991 sono compatibili con gli obiettivi stabiliti (nel 1990 il tasso di crescita delle retribuzioni sarebbe inferiore al limite stabilito per effetto del venir meno degli arretrati relativi al 1988; anche in questo caso gli aumenti indicati assorbirebbero quasi integralmente gli spazi contrattuali del 1991).
- 4) - Per mantenere la coerenza degli aumenti contrattuali proposti dall'On.le Amato con lo sviluppo delle retribuzioni in termini di cassa, sarebbe stato necessario non riconoscere alcun arretrato con riferimento al secondo semestre 1988. In tal

caso, si sarebbe avuto un lieve sconfinamento per l'anno in corso 9,49% (in luogo del 9% programmato); tale sconfinamento troverebbe, peraltro, compenso in una minore crescita delle retribuzioni rispetto agli obiettivi nel 1990. Resterebbe comunque il problema del 1991 (lo spazio contrattuale per tale anno anche in questo caso sarebbe minimo).

Peraltro, l'accordo raggiunto con le OO.SS. rappresentanti il personale dipendente dagli Enti pubblici non economici prevede che, a partire dal 1° luglio 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali sono stimati in £ 320.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi, comprensivi della quota da destinare a remunerare incrementi di produttività, pari allo 0,65% del monte salari.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 10,00% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 20,94% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 60,00% dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990;
- intero ammontare dal 1 luglio 1990.

Inoltre, poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 71 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno la spesa si ripartisce nel modo seguente:

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	115,6	150,3
per oneri indiretti	0,5	0,6
totale	<u>116,1</u>	<u>150,9</u>
1990		
per oneri diretti	244,9	318,3
per oneri indiretti	4,4	5,7
totale	<u>248,3</u>	<u>324,0</u>
in complesso	<u>364,4</u>	<u>474,9</u>

Per quanto attiene le compatibilità finanziarie in relazione ai tassi programmati di inflazione ed alle disponibilità finanziarie si ha che la somma degli incrementi stipendiali concessi e della scala mobile daranno luogo, tra il 1988 ed il 1991, ad una crescita delle retribuzioni unitarie lorde del 21,93%.

Tale incremento risulta in linea con le regole stabilite dal Governo per la contrattazione nel pubblico impiego volte ad assicurare un aumento delle retribuzioni unitarie pari all'1,50% in più dei tassi programmati di inflazione (5% nel 1988, 5,8% nel 1989 e 4,5% nel 1990) in quanto una rigorosa applicazione della predetta regola porta ad un incremento del 21,4%.

Inoltre, con l'accordo del "parastato" sono stati sostanzialmente rispettati anche i vincoli posti dal bilancio programmatico di cassa per il settore pubblico. Ciò in quanto il medesimo prevede la dinamica sottoriportata:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE DI PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICO
SECONDO IL FABBISOGNO PROGRAMMATICO DI CASSA
(miliardi di lire)

	1988	1989	1990	1991
A) TENDENZIALE	133.116	147.100	159.100	170.300
incrementi %		10,5%	8,2%	7,0%
B) PROGRAMMATICO:				
nel complesso	133.116	147.100	157.850	164.400
di cui scuola	30.000	35.150	37.550	39.300
restanti settori	<u>103.116</u>	<u>111.950</u>	<u>120.300</u>	<u>125.100</u>
incrementi % annui		8,6%	7,5%	4,0%
incrementi % nel triennio				21,32%

Analogamente all'accordo per il "parastato" quello relativo al personale dipendente dai Ministeri prevede, a partire dal 1° luglio 1990, decorrenza del regime, i benefici pari a £ 296.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri sociali, comprensivi della quota da destinare a remunerare incrementi di produttività, pari allo 0,65% del monte salari.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 10,14% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 17,91% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 53,04% dal 1 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
- 62,16% dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
- intero ammontare dal 1 luglio 1990.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anche per questo comparto la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 204 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno la spesa si ripartisce nel modo seguente:

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	350,1	413,6
per oneri indiretti	1,6	1,7
totale	<u>351,7</u>	<u>415,3</u>
1990		
per oneri diretti	838,3	1.019,3
per oneri indiretti	3,2	3,5
totale	<u>841,5</u>	<u>1.022,8</u>
in complesso	<u>1.193,2</u>	<u>1.438,1</u>

Anche per il comparto dei Ministeri sono stati rispettati, in modo sostanziale, i vincoli connessi con le compatibilità finanziarie fissate dal Governo, infatti, la somma degli incrementi stipendiali concessi e della scala mobile daranno luogo, tra il 1988 ed il 1991, ad una crescita delle retribuzioni unitarie lorde del 22,86%.

Qualche scostamento dalla regola, seppure in misura

marginale, si ha con riferimento ai vincoli posti dal bilancio programmatico di cassa per il settore pubblico.

Il terzo contratto ad essere sottoscritto fu quello degli Enti locali e delle Regioni.

Detto contratto ha interessato 647.677 unità. Peraltro, ai sensi della normativa. Peraltro, ai sensi della normativa vigente, detto accordo dovrà essere recepito dalle Regioni che con legge regionale provvederanno a regolamentare il personale delle Regioni, degli enti regionali e degli Istituti autonomi delle case popolari per ulteriori 69.276 unità.

A partire dal 1° ottobre 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali, per il personale degli enti locali (Comuni, Province e Camere di commercio) sono stimati in £ 301.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 8,97% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 16,61% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 50,83% dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990;
- 85,71% dal 1 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
- intero ammontare dal 1° ottobre 1990.

Poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 727 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, ovvero di circa 945 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per i dipendenti delle Regioni, degli enti regionali e

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli Istituti autonomi delle case popolari si ha un effetto di trascinamento sul 1991 valutabile in circa 98 miliardi al netto degli oneri sociali, ovvero in circa 128 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno, la spesa per il personale degli enti locali si articola (*):

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	821,1	1.070,4
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	5,8	7,6
totale	<u>826,8</u>	<u>1.078,0</u>
1990		
per oneri diretti	1.879,4	2.449,3
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	19,4	26,7
totale	<u>1.898,8</u>	<u>2.476,0</u>
In complesso	<u>2.725,6</u>	<u>3.554,0</u>

Mentre, la spesa relativa al personale delle Regioni, degli enti regionali e degli IACP si ripartisce nel modo seguente:

(*) In particolare l'onere, al lordo degli oneri sociali, relativo ai dipendenti dalle Camere di commercio, per il quale non è prevista la copertura finanziaria da parte dello Stato, ammonta a £ 46 miliardi per gli anni 1988-90 ed a £ 41 miliardi per l'anno 1991.

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	113,3	148,3
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	1,2	1,7
	<u>114,5</u>	<u>149,0</u>
totale	<u><u>114,5</u></u>	<u><u>149,0</u></u>
1990		
per oneri diretti	259,9	338,8
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	4,0	5,2
	<u>263,9</u>	<u>344,0</u>
totale	<u><u>263,9</u></u>	<u><u>344,0</u></u>
in complesso	<u><u>378,4</u></u>	<u><u>494,0</u></u>

Infine, per quanto attiene al quadro delle compatibilità finanziarie in relazione ai tassi programmati di inflazione ed alle disponibilità finanziarie legato si ha che la somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta, per i dipendenti degli enti locali, una lievitazione media nel triennio delle retribuzioni pari al 24,81% contro il previsto incremento del 21,4% che sarebbe stato in linea con la "regola" prestabilita. Mentre, per i dipendenti dalle Regioni, dagli enti regionali e dagli IACP l'incremento medio è del 24,66% rispetto al consueto 21,4%.

In valore assoluto, di conseguenza, il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa £ 50.000, sia per i dipendenti degli enti locali sia per i dipendenti dalle Regioni, dagli enti regionali e dagli IACP, imputabile ai costi connessi al nuovo ordinamento degli Enti.

Il quarto accordo ha riguardato il comparto delle aziende autonome dello Stato.

L'accordo raggiunto con le OO.SS. rappresentanti il personale delle Aziende Autonome dello Stato (AIMA, ANAS, Cassa DD.PP., Monopoli, PP.TT., A.S.S.T. e Vigili del fuoco) ha interessato 296.784 unità.

A partire dal 1° ottobre 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali, per il personale di questo comparto sono stimati in £ 326.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 8,90% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 15,95% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 50,31% dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990;
- 84,66% dal 1 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
- intero ammontare dal 1° ottobre 1990.

Poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 358 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, ovvero di circa 413 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno, la spesa per il personale delle Aziende Autonome dello Stato si articola:

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	396,4	457,0
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	2,7	3,0
totale	<u>399,1</u>	<u>460,0</u>
1990		
per oneri diretti	914,7	1.054,5
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	6,5	7,5
totale	<u>921,2</u>	<u>1.062,0</u>
In complesso	<u>1.320,3</u>	<u>1.522,0</u>

Infine, per quanto riguarda il quadro delle compatibilità finanziarie in relazione ai tassi programmati di inflazione ed alle disponibilità finanziarie si ha che la somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta, per il personale delle Aziende Autonome dello Stato, una lievitazione media nel triennio delle retribuzioni pari al 21,75% contro il previsto incremento del 21,4% che sarebbe stato in linea con la "regola" prestabilita.

Ne discende che, seppure nella sostanza la regola è stata rispettata, in valore assoluto il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa £ 7.000.

Il quinto accordo ha riguardato il personale del comparto Università.

L'accordo raggiunto con le OO.SS. rappresentanti il

personale non docente dell'Università ha interessato 53.880 unità.

A partire dal 1° ottobre 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali, per il personale non docente dell'Università sono stimati in £ 326.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 8,90% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 16,26% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 50,61% dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990;
- 85,28% dal 1 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
- intero ammontare dal 1° ottobre 1990.

Poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 60 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, ovvero di circa 69 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno, la spesa per il personale non docente dell'Università si articola:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	72,9	83,9
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	0,7	0,8
totale	<u>73,6</u>	<u>84,7</u>
1990		
per oneri diretti	168,1	193,6
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	1,9	2,2
totale	<u>170,0</u>	<u>195,8</u>
In complesso	<u>243,6</u>	<u>280,5</u>

Infine, per quanto attiene il quadro delle compatibilità finanziarie in relazione ai tassi programmati di inflazione ed alle disponibilità finanziarie si ha che la somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta, per il personale non docente dell'Università, una lievitazione media nel triennio delle retribuzioni pari al 23,68% contro il previsto incremento del 21,4% che sarebbe stato in linea con la "regola" prestabilita.

In valore assoluto, di conseguenza, il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa £ 35.000, imputabile ai benefici connessi al riconoscimento dell'esperienza professionale ed all'incremento dell'indennità di incentivazione, che si traduce in un maggior onere, nel triennio contrattuale, rispetto alle previsioni di circa 27 miliardi al netto degli oneri riflessi.

Il sesto accordo ha riguardato il comparto della Sanità.

L'accordo raggiunto con le OO.SS. rappresentanti il personale della Sanità ha interessato 657.647 unità, articolate in:

86.302 medici e veterinari;

18.679 dirigenti non medici;

552.676 unità di personale inquadrato negli otto livelli retributivi.

In questo comparto, come in quello degli Enti Locali, la dirigenza non è riserva di legge e, contrariamente al predetto comparto, rappresenta una quota importante dell'intero personale: circa il 16%.

A partire dal 1° dicembre 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali, per il complesso del personale sono stimati in £ 546.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento complessivo:

- 4,95% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 9,52% dal 1 gennaio 1989 al 30 settembre 1989;
- 27,47% dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990;
- 67,77% dal 1 luglio 1990 al 30 novembre 1990;
- intero ammontare dal 1° dicembre 1990.

In particolare, le tre diverse tipologie di personale sono state regolamentate come segue:

	MEDICI	DIRIGENTI	RESTANTE PERSONALE
benefici a regime (in migliaia)	1.101	1.240	439
da 1/7/88 a 31/12/88	4,1%	5,3%	5,2%
da 1/1/89 a 30/9/89	4,1%	8,8%	11,8%
da 1/10/89 a 31/12/89	4,1%	25,0%	27,8%
da 1/1/90 a 30/6/90	26,0%	25,0%	27,8%
da 1/7/90 a 30/11/90	81,2%	57,3%	63,1%
da 1/12/90 a 31/12/90	100,0%	100,0%	100,0%

Poiché la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 1.737 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, ovvero di circa 2.258 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per anno, la spesa per il personale del comparto Sanità si articola:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	736,4	957,3
per oneri indiretti: - ricalcolo I.I.S.	3,8	5,0
totale	<u>740,2</u>	<u>962,3</u>
1990		
per oneri diretti	2.535,8	3.294,5
per oneri indiretti: - ricalcolo I.I.S.	11,0	14,3
totale	<u>2.546,8</u>	<u>3.309,8</u>
In complesso	<u>3.287,0</u>	<u>4.272,1</u>

Con un maggior onere, al lordo degli oneri sociali e degli oneri indiretti derivanti dal ricalcolo dell'indennità integrativa speciale, rispetto alle previsioni iscritte nella legge "finanziaria" di £ 346 miliardi.

Per questo comparto si ha che la somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta una lievitazione media nel triennio delle retribuzioni pari al 31,07% contro il previsto incremento del 21,4% che sarebbe stato in linea con la "regola" prestabilita dal Governo.

In valore assoluto, di conseguenza, il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa £ 170.000.

Tale maggiore ed imprevisto onere è imputabile ai costi connessi alla nuova organizzazione del lavoro all'in-

terno delle UU.SS.LL. (IX livello ad esaurimento) ed all'emergenza infermieristica (che ha fatto ascendere il beneficio medio del personale inquadrato nei livelli I[^] - VIII[^] da £ 333.000 - in linea con i miglioramenti medi concessi al personale delle Aziende autonome dello Stato e dell'Università - a £ 439.000).

Peraltro, a fronte dei cospicui benefici realizzati dai medici e dalla dirigenza, nell'ottica di un proseguimento della manovra - iniziata nel triennio 1985-87 - di riapertura del ventaglio retributivo, occorre, d'altro lato, evidenziare l'incremento dell'orario settimanale di lavoro nella misura di due ore per i medici a tempo pieno e la dirigenza non medica e di un'ora e trenta minuti per i medici a tempo definito.

Volendo dare un peso economico a tale maggior impegno lavorativo, per l'anno 1991 si ha:

	(miliardi di lire)
Onere contratto al lordo di O.R.	6.117
orario aggiuntivo	550
onere al netto del maggior orario	5.567
onere anno 1990 al lordo O.R.	3.312
TRASCINAMENTO anno 1991	2.255
PREVISIONE anno 1991 al lordo O.R.	3.324
Maggior onere su previsione	2.243

Infine, si è pure raggiunto l'accordo con le OO.SS. rappresentanti la Polizia di Stato, accordo peraltro non disciplinato dalla legge quadro sul pubblico impiego.

Detto accordo ha interessato 82.007 unità. Peraltro, ai sensi della normativa vigente, detto accordo deve essere esteso anche ai corpi di polizia militare (Corpo

forestale dello Stato, Agenti di custodia, Carabinieri e Guardia di finanza) che comprendono altre 173.742 unità.

A partire dal 1° luglio 1990, decorrenza del regime, i benefici contrattuali sono stimati in £ 338.000 medie mensili pro-capite, al netto degli oneri riflessi, ed al netto della rivalutazione del compenso orario per lavoro straordinario derivante - in modo automatico - dalla rivalutazione degli stipendi tabellari.

La decorrenza economica dell'accordo è stata fissata al primo luglio 1988 con il seguente scaglionamento:

- 8,28% dal 1 luglio al 31 dicembre 1988;
- 15,09% dal 1 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
- 20,71% dal 1 luglio 1989 al 30 settembre 1989;
- 51,48% dal 1 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
- 60,06% dal 1 gennaio 1990 al 30 aprile 1990;
- 67,46 dal 1 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
- intero ammontare dal 1 luglio 1990.

Poichè la situazione di regime non coincide perfettamente con l'ultimo anno di vigenza contrattuale, vi è un effetto di trascinamento degli oneri nel 1991, per cui a parità di altre condizioni l'onere annuo tra il 1991 ed il 1990 cresce di circa 63 miliardi di lire al netto degli oneri sociali, per la sola polizia di Stato, ovvero di circa 73 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

Per gli altri corpi di polizia l'effetto di trascinamento sul 1991 è valutabile in circa 133 miliardi al netto degli oneri sociali, ovvero in circa 153 miliardi di lire al lordo di tali oneri.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per anno la spesa relativa alla Polizia di Stato si ripartisce nel modo seguente:

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	114,9	132,4
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	0,6	0,7
- automatica rivalutazio- ne scatti aggiuntivi	2,9	3,3
totale	<u>118,4</u>	<u>136,4</u>
1990		
per oneri diretti	298,3	343,9
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	1,0	1,2
- inclusione di £ 48.400 nella 13 [^]	4,0	4,4
- automatica rivalutazio- ne scatti aggiuntivi	6,9	7,9
- rivalutazione straor- dinario obbligatorio	17,0	19,7
totale	<u>327,2</u>	<u>377,1</u>

Mentre, la spesa relativa ai corpi militari di polizia si ripartisce nel modo seguente:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A N N I	AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)	AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI (mld)
1989		
per oneri diretti	243,8	281,1
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	1,3	1,4
- automatica rivalutazio- ne scatti aggiuntivi	6,1	7,0
totale	<u>251,2</u>	<u>289,5</u>
1990		
per oneri diretti	633,2	730,0
per oneri indiretti:		
- ricalcolo I.I.S.	5,0	5,5
- inclusione di £ 48.400 nella 13 [^]	8,4	9,2
- automatica rivalutazio- ne scatti aggiuntivi	14,5	16,7
- rivalutazione straor- dinario obbligatorio	36,0	41,5
totale	<u>697,1</u>	<u>802,9</u>

La somma degli incrementi retributivi, al netto degli oneri indiretti, comporta un incremento stipendiale medio nel triennio pari al 22,64% contro il previsto incremento del 21,4% in linea con la "regola" prestabilita.

In valore assoluto, di conseguenza, il beneficio unitario mensile di regime è superiore alle compatibilità prestabilite di circa £ 15.000.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B) - GLI ASPETTI MICROECONOMICI

Per quanto attiene ai trattamenti stipendiali ed ai benefici economici complessivi previsti dai vari accordi vi è da sottolineare la costante opera di perequazione retributiva svolta dal Dipartimento unita ad un tenace sforzo, per quanto possibile, di riapertura del ventaglio retributivo a favore delle più elevate professionalità.

Quanto sopra detto può essere meglio compreso attraverso le sottoriportate tabelle di sintesi che operano confronti diretti tra i comparti, per ciascuna qualifica funzionale.

TABELLA 1

LIVELLI	STIPENDI ANNUI LORDI (in migliaia di lire)						
	enti pubbl.	mini- steri	enti locali	aziende auton.	univer- sità	sanità	polizia
1^	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081	---
2^	6.981	6.981	7.041	6.981	6.981	7.131	---
3^	7.981	7.981	8.181	8.182	7.981	8.181	---
4^	9.031	9.031	9.181	9.505	9.331	9.181	9.031
5^	10.081	10.081	10.521	10.714	10.381	10.521	10.081
6^	11.331	11.331	11.631	11.617	11.331	11.631	11.331
7^	13.331	13.331	13.631	13.550	13.431	13.631	13.331
8^	15.531	15.531	---	15.531	15.531	15.531	15.531
9^	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	---
10^	19.081	---	25.211	---	24.031	25.211	---
11^	---	---	33.593	---	---	33.593	---

TABELLA 2

LIVELLI	BENEFICI MEDI MENSILI COMPLESSIVI A REGIME (in migliaia di lire)						
	enti pubbl.	mini- steri	enti locali	aziende auton.	univer- sità	sanità	polizia
1^			137			213	---
2^			166	187	185	243	---
3^	198	223	224	249	247	270	---
4^	240	260	280	297	278	365	304
5^	266	291	334	335	319	422	367
6^	306	304	364	375	348	570	369
7^	376	391	419	448	434	454	490
8^	407	412	---	468	473	946	504
9^	421	466	499	542	515	892	---
10^	728	---	705	---		1.265	---
11^	---	---	1.357	---	---	1.748	---
in media	320	296	301	327	326	546	338

C) - I RIFLESSI SUL BILANCIO DELLO STATO

La tornata contrattuale '88-'90 si è sostanzialmente conclusa (il comparto "Ricerca", che ancora deve rinnovare il proprio contratto, interessa circa 15.000 dipendenti) e, in definitiva, ha fatto registrare un maggior onere, rispetto alle previsioni, di circa 1.600 miliardi di lire nel triennio, di cui circa 270 per oneri sociali.

Tale maggior onere, al netto degli oneri sociali, è stato determinato in particolare per gli accordi relativi ai comparti "Enti locali" (+ 558 miliardi), "Sanità" (+ 158 miliardi), "Aziende autonome" (+ 73 miliardi), nonché al settore dei militari (+ 364 miliardi) e della polizia di Stato con i relativi corpi militarmente ordinati (+ 174 miliardi).

Tale "splafoamento" - dovuto anche alle previsioni fondate su dati di riferimento non completamente aggiornati (bilanci contabili relativi all'anno 1987) - è stato contenuto nei limiti sopra specificati con una opportuna manovra di scaglionamento degli oneri contrattuali nel triennio di riferimento (il regime è stato previsto al 1° luglio 1990 per gli istituti economici aventi carattere stipendiale e fissati nel corso dell'ultimo trimestre del 1990 per gli istituti economici aventi carattere accessorio).

Più pesante è, viceversa, l'effetto di trascinamento sul 1991 valutato in 4.800 miliardi circa, di cui 1.000 per oneri sociali.

In tale anno i maggiori oneri, al netto degli oneri sociali, sono dovuti in principal modo ai comparti "Sanità" (+ 2.142 miliardi), "Enti locali" (+ 798 miliardi), "Aziende Autonome" (+ 256 miliardi), "Università" (+ 78 miliardi), nonché, al settore della Polizia di Stato (+ 300 miliardi) ed ai Militari (+ 262 miliardi).

D) - LA STRUTTURA DEL SALARIO

Particolare attenzione merita l'analisi degli oneri assunti contrattualmente articolati per istituto finanziato, rispettivamente per il triennio contrattuale 1988-'90 e per l'anno 1991 (anno di regime).

In particolare, dall'allegato 1 è possibile notare che la spesa sostenuta per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici - ad eccezione del comparto Scuola - è destinata per quasi l'80% a finanziare i nuovi tabellari, per circa il 14% a remunerare anzianità, per oltre il 4% ad incrementare indennità, per l'1,1% è volta a compensare l'esperienza professionale acquisita, per quasi il 2% è legata ad obiettivi di produttività che si andranno a realizzare, per lo 0,8% a finanziare passaggi di livello ed infine per lo 0,5% per livelli differenziati di professionalità.

Quindi, in sostanza, i flussi di spesa sono finalizzati a compensare una struttura retributiva nuova: l'anzianità perde peso, vengono avanti retribuzioni diversificate a seconda delle funzioni.

Peraltro, se si esaminano i flussi finanziari per istituto economico retributivo derivanti dall'applicazione del contratto a prescindere dalle decorrenze temporali, ossia se si fa riferimento al regime annuale la tendenza evidenziata appare ancora più netta (cfr. all. 2).

Abbiamo, infatti, che l'anzianità assorbe meno dell'8% delle risorse, i compensi destinati ad incrementare la produttività salgono a quasi il 3%, il finanziamento di un nuovo assetto ordinamentale passa dallo 0,8% ad oltre il 4%, i nuovi tabellari, ossia la parte fissa e ricorrente della retribuzione, assorbono meno del 70% delle risorse.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All. I

Articolazione dell'onere contrattuale per destinazione (valori in miliardi di lire)

A N N I '88 - '90

Comparti	oneri assunti per					in
	nuovi stipendi	anzianità profess.le	esperienza profess.le	nuovo ordinamento differ.ti	livelli indennità varie	
a) contratti rinnovati						
Ministeri	996,7	140,6	82,4	27,6		1.247,2
Enti pubblici	290,6	54,9	8,5	7,3	3,2	364,4
Polizia	1.061,2	146,9				185,9
Enti locali	2.468,9	433,4		75,3	14,4	57,7
Aziende	1.045,1	183,6	28,4	31,2	53,6	3.103,3
Università	192,6	34,6	6,2	5,7		32,1
Sanità	2.474,1	526,3		46,4	70,9	4,5
						168,5
						3.286,2
Totale oneri sociali	8.529,1	1.520,2	125,6	193,4	88,4	448,6
	2.077,0	370,2	30,6	47,1	21,5	109,2
						13,1
COMPLESSO	10.606,1	1.890,4	156,1	240,5	109,9	557,9
						13.627,5
composizione %	77,8%	13,9%	1,1%	1,8%	0,8%	4,1%
						0,5%
Scuola oneri sociali	8.001,7					3.529,4
	1.222,7					539,3
Totale oneri	9.224,3					4.068,7
						13.293,1
composizione %	69,4%					30,6%
						100,0%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolazione dell'onere contrattuale per destinazione (valori in miliardi di lire)

A N N O 1 9 9 1

Comparti	oneri assunti per					in indennità complesso
	nuovi stipendi	anzianità	esperienza profess.le	produttività	nuovo ordinamento	
a1) contratti rinnovati						
Ministeri	872,2	69,0	81,9	47,3		1.070,4
Enti pubblici	254,7	26,5	3,8	12,5	5,9	303,3
Polizia	938,2	73,5				1.304,6
Enti locali	2.171,8	216,7		129,1	46,7	293,0
Aziende	933,2	91,8	92,4	57,9		173,0
Università	167,0	17,3	20,3	10,5		104,3
Sanità	2.649,1	408,3		86,2	460,6	14,7
						1.095,1
Totale	7.986,2	903,1	198,4	343,5	513,1	174,2
oneri sociali	1.944,8	219,9	48,3	83,6	125,0	42,4
COMPLESSO	9.931,0	1.123,0	246,7	427,1	638,1	216,6
composizione %	67,7%	7,7%	1,7%	2,9%	4,3%	1,5%
Scuola	4.509,1					
oneri sociali	689,0					
Totale oneri	5.198,1					2.292,8
composizione %	69,4%					30,6%
						100,0%

6 - L'attuazione dell'accordo del comparto "scuola".

Dell'accordo del comparto scuola per il triennio 1988-90, recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si é avuto occasione di parlare nella Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione per l'anno 1988.

E' nell'anno 1989 però che detto accordo ha spiegato in pieno i suoi effetti, in considerazione del fatto che per la piena attuazione della normativa ivi prevista si é dovuto attendere l'avvicinarsi delle scadenze indicate nel contratto stesso, e si é dovuto ricorrere ad una nutrita produzione di norme esplicative ed attuative a cura del competente Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del tesoro, e del Dipartimento della funzione pubblica.

Tre le circolari emanate in attuazione del D.P.R. n.399/88, che peraltro hanno avuto regolare diffusione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, si citano qui di seguito le più importanti.

La circolare n. 260 Prot. 16590/691/6L del 20 settembre 1988, avente per oggetto: "Anticipazione al personale della scuola sul nuovo trattamento economico in applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-90", ha avuto lo scopo di procedere all'aggiornamento stipendiale derivante dall'applicazione del nuovo contratto, ovviamente a titolo di anticipazioni ai sensi dell'art. 172 della legge 12 luglio 1980, n. 312, attesi i tempi necessari agli uffici ed alle istituzioni scolastiche per provvedere all'aggiornamento del trattamento economico spettante in applicazione del citato D.P.R. 399/88.

La circolare n. 263 Prot. n. 16683/704/6L del 22 settembre 1988, avente per oggetto: "D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 modalità di espletamento della funzione docente - Organizzazione del lavoro - Programmazione didattica", si é resa necessaria per chiarire le innovazioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. citato in merito alla strutturazione ed all'espletamento della funzione docente, che, come previsto nella circolare stessa, costituiscono uno dei punti più qualificanti dell'accordo relativo al triennio

1988-1990.

La circolare n. 36 del 28 gennaio 1989 é senz'altro la piú importante perché reca le norme applicative del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda il trattamento economico, fornendo le necessarie istruzioni per l'aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto.

Tra le innovazioni di cui la circolare ha dovuto chiarire la portata assume particolare importanza la norma relativa al ripristino della progressione economica che il D.P.R. 209/87 aveva sospeso al 31 dicembre 1986 e l'attribuzione dell'indennità di funzione pensionabile anche al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, inquadrato rispettivamente nell'area funzionale della funzione docente e in quella dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi. Come é noto il personale ispettivo e direttivo é stato classificato in una area separata, appunto detta area della funzione ispettiva e direttiva, cosicché tre risultano essere le aree nelle quali é stato inquadrato il personale della scuola.

La circolare n. 44 del 4 febbraio 1989 ha determinato le nuove misure di lavoro straordinario spettanti al personale della scuola, in applicazione della nuova disciplina contrattuale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989.

In pratica si tratta di una conferma delle precedenti disposizioni in materia con i necessari aggiustamenti, dovuti soprattutto all'incremento della tariffa oraria per effetto dell'aumento stipendiale.

La circolare n. 77 del 1° marzo 1989 detta invece i criteri per la determinazione del compenso spettante per ore eccedenti al personale docente delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte per le sostituzioni dei colleghi assenti, sia nei brevi periodi che per l'intera durata dell'anno scolastico.

Altre circolari sono state indirizzate in particolare a dettare chiarimenti e disposizioni in materia di pensione e di calcolo dell'indennità di buonuscita.

In particolare, la circolare n. 319 del 21 settembre 1989 che riguarda l'attribuzione di pensione definitiva e riscatto di servizi prestati presso una scuola legalmente riconosciuta; la circolare n. 329 del 30 settembre 1989 diretta a sanare alcune situazioni particolari a seguito della sentenza n. 504 del 21 aprile 1988 della Corte Costituzionale; la circolare n. 54 del 7 marzo 1990, infine, che detta le modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Due circolari infine, sono state emanate in esito agli accordi decentrati previsti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che all'art. 23, per quanto riguarda materie, titolari, livelli, tempi e procedure della relativa negoziazione, opera un rinvio alla normativa stabilita con gli artt. 13 e segg. del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, recettivo delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola, per il triennio 1985-1987.

Si tratta in particolare della circolare n. 251 - Prot. 30204/2279/6L de 17 luglio 1989, che ha impartito disposizioni per la corresponsione dell'indennità di istituto prevista anche per il triennio contrattuale 1988-1990, a favore del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, e della circolare n. 326 de 28 settembre 1989, con la quale sono state impartite istruzioni per l'applicazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato sulla base dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale concernente le categorie di personale aventi titolo al compenso incentivante per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, nonché i criteri per la sua erogazione e gli importi spettanti.

Relativamente al contenzioso sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo recepito nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, si ritiene di dover segnalare alcuni importanti problemi di carattere generale, anche se nel frattempo essi hanno avuto soluzione.

In merito al nuovo assetto retributivo determinato per le varie aree contrattuali (art. 3, 4 e successivi) vi é da notare che la circolare emanata dal Ministero della pubblica istruzione

n.36 del 28 gennaio 1989, applicativa ed esplicativa del predetto D.P.R. 399/88, per quanto si riferisce al trattamento economico del personale della scuola, ha provocato un notevole contenzioso giurisdizionale, in particolare circa la soppressione di alcuni benefici economici in godimento secondo la disciplina della precedente normativa.

In particolare, le disposizioni impartite per la applicazione degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 399 citato, relativi al trattamento economico, sono state ritenute da alcuni insegnanti lesive dei loro interessi economici nella parte in cui non prevedono la possibilità del riconoscimento del loro diritto all'attribuzione di due scatti biennali di anzianità non riassorbibili, al maturare dei sedici anni di servizio per il personale laureato e diciotto per quello non laureato, come invece avveniva sotto la vigenza della precedente norma contrattuale di cui all'art. 4 del D.P.R. 7 giugno 1981, n. 271, ribadita dall'art. 4 dal successivo D.P.R. 345/83, recettivo dell'accordo per il triennio 1983-85, e dalla successiva legge 26 aprile 1985, n. 161, articolo unico, emanata a sanatoria di un diffuso contenzioso in materia.

In proposito, si deve preliminarmente osservare come con l'accordo per il periodo 1985-1987, recepito con il D.P.R. 209 del 10 aprile 1987, la struttura del salario sia stata radicalmente modificata previa distinzione tra salario professionale (stipendio) e salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità).

Quest'ultima voce, come é noto, era costituita dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, maggiorata dei ratei di classe e scatti maturati alla medesima data e degli importi risultanti nell'allegato A al D.P.R. 209/87; quindi la retribuzione individuale di anzianità é stata strutturata in guisa da comprendervi anche i benefici convenzionali attribuiti agli aventi diritto con l'art. 4 del D.P.R. 271/81, con l'art. 3 del D.P.R. 345/83, e, come ribadito, con la successiva legge 26 aprile 1985, n. 161.

Ciò stante, le norme suddette, con la nuova struttura del salario, come si é prima detto, sono state abrogate, in quanto

i benefici economici ivi previsti sono stati ricompresi nell'importo della retribuzione individuale di anzianità per ciascun dipendente in base alle rispettive posizioni.

Inoltre, siffatta struttura del salario ha, successivamente, con il D.P.R. 399/88, subito un ulteriore assestamento con la definizione delle posizioni stipendiali recate dalla tabella A allegata al predetto D.P.R., i cui importi, concordati con le Organizzazioni Sindacali e non determinati unilateralmente (come é stato ritenuto dai ricorrenti), hanno tenuto conto dei miglioramenti aggiuntivi spettanti al compimento dei 16 e 18 anni, con riferimento anche ai delicati equilibri esistenti tra le varie categorie di docenti per i diversi ordini di scuola, come stabilito al 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. 399/88 citato.

L'aver modificato la struttura del salario, ovviamente, non costituisce motivo di illegittimità, essendo ciò avvenuto nell'ambito della competenza stabilita dalla norma di cui all'art. 3 della legge 93 del 29 marzo 1983.

Il Consiglio di Stato, in proposito - a parte quanto già ritenuto dalla VI sezione, il 20 ottobre 1986, con decisione n.801, secondo la quale, la volontà delle parti, regolarmente formata e manifestata nell'accordo, assume valore di legge, sia pure "specialis", una volta recepita nel decreto presidenziale - ha pienamente condiviso la linea assunta dall'Amministrazione Pubblica nel senso sopra detto, con il parere n. 321 espresso dalla sezione II il 10 maggio 1989.

Altra questione che dovrebbe considerarsi superata riguarda il dubbio di illegittimità che ha "sfiorato" tutti i contratti fin qui siglati, relativamente al mancato rispetto della "triennialità" stabilita dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Con sentenza n. 3 del 13 febbraio 1989 il Consiglio di Stato ha ammesso in pieno la legittimità dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 345 del 29 giugno 1983 - concernente l'accordo sindacale per il personale della scuola di ogni ordine e grado per il triennio 1982/84 - ove distingue una decorrenza ai

fini giuridici, fissandola al 1° gennaio 1982, ed una ai fini economici dal 1° gennaio 1983 ha stabilito difatti che tale differenziazione va interpretata in relazione alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 ed ai precedenti accordi in materia. Il medesimo ha la portata e la funzione di collegare unitariamente la materia, senza ritardi o soluzioni di continuità, sicché risultino armonicamente ordinati i contenuti degli accordi in questione.

L'Osservatorio sulle pronunce giurisprudenziali in materia di pubblico impiego

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ai fini dell'applicazione del 3° comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che prevede la possibilità di estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di pubblico impiego previa consultazione delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ha emanato la Circolare 7 ottobre 1986, n. 53930/8.93.2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986.

Detta Circolare ha messo in particolare rilievo che sono possibili tre livelli di estensione generalizzata di effetti soggettivi dei giudicati amministrativi: il primo limitato al personale dell'Amministrazione soccombente, il secondo riferito al personale dell'intero comparto ed, infine, il terzo livello destinato al personale di alcuni o di tutti i comparti di contrattazione collettiva.

Nel corso del 1989 sono pervenute, da parte di varie Amministrazioni, Associazioni di categoria e Sindacati, circa 70 richieste di estensione in forma generalizzata degli effetti soggettivi dei giudicati amministrativi, per le quali è stata avviata l'istruttoria con richiesta di parere sia agli Uffici interni del Dipartimento della funzione pubblica che alle Amministrazioni interessate.

In più occasioni si è verificato che tali richieste sono state avanzate dalle Amministrazioni interessate al solo fine di sollecitare l'"avviso" del Dipartimento sulla possibilità o meno dell'estensione. Ragion per cui si è avvertita l'esigenza di più organicamente disciplinare la materia, soprattutto in considerazione che anche in occasione di estensione del giudicato è opportuno relazionare tempestivamente al Parlamento sugli oneri finanziari occorrenti.

Pertanto, anche in considerazione del rilevante numero delle richieste, è stata emanata la Circolare n. 45252/7.383 del 31.1.1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.2.1990)

che, integrando la precedente sopra richiamata, chiarisce "ulteriormente" la portata e la "ratio" dell'art. 22 del D.P.R. n. 13/1986.

Infatti, con tale recente circolare si precisa che, nel richiedere esplicitamente la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del particolare procedimento in precedenza indicato, deve essere l'Amministrazione interessata "a valutare i presupposti e l'opportunità dell'iniziativa" ed "a manifestare esplicitamente la volontà di estensione" non senza aver evidenziato sia il numero dei relativi dipendenti interessati, sia i "costi" dell'eventuale estensione.

Infine si chiarisce che l'esercizio della facoltà di estensione è subordinato, tra l'altro, alla formazione del giudizio "in senso tecnico" e cioè in presenza di decisioni che non siano ulteriormente suscettibili di impugnazione.

Le aspettative e i permessi sindacali**Le aspettative sindacali.**

La tornata contrattuale 1988-1990 è stata l'occasione per il ridisegno, in maniera organica, della disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nella maggior parte dei comparti di cui al D.P.R. 68/1986.

Infatti, l'art. 9 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, ha rinviato alla contrattazione di comparto la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali da definire sulla base del requisito della maggiore rappresentatività accertata in relazione alla normativa attuativa della previsione dell'art. 8 dello stesso decreto (Circolare n. 24518/8.93.5 del 28.10.1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988).

Conseguentemente, gli accordi relativi a tutti i comparti - ad eccezione di quelli concernenti il personale del Ministero, della Scuola e degli Enti pubblici non economici, per i quali vigono apposite disposizioni legislative, richiamata dalla norma di rinvio di cui al citato art. 9 del D.P.R. 395/1988 - recano la predetta disciplina, che relativamente all'accordo del Comparto Sanità è espressamente e distintamente indicata anche per l'Area medica.

La nuova normativa garantirà la massima certezza e trasparenza ed ovvierà agli inconvenienti più volte verificatisi in passato.

In base alla vigente normativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla determinazione e ripartizione delle aspettative sindacali dei Comparti "Ministeri", "Scuola" e "Università", curandone il coordinamento soltanto per il Comparto "Ministeri".

Il coordinamento degli altri due Comparti citati è attuato, invece, rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per il personale del Comparto "Sanità" e per quello del Comparto "Regioni-Enti Locali" le aspettative sindacali sono

coordinate attualmente dall'ANCI e gestite da ciascun Ente territoriale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha in corso, peraltro, l'organizzazione preliminare, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla sopravvenuta nuova normativa recata negli accordi sopra citati.

Nel seguente prospetto sono indicate le unità di personale dipendente dei Ministeri che hanno effettivamente fruito dell'aspettativa sindacale nel 1989:

OO.SS.	N. dipendenti in aspettativa
CGIL	n. 23
CISL	n. 24
UIL	n. 15
UNSA	n. 5
DIRSTAT	n. 3
CISNAL	n. 3
CISAL	n. 1

Totale	n. 74
	=====

I permessi sindacali

Relativamente ai permessi sindacali, il Dipartimento della funzione pubblica esercita il coordinamento interministeriale dei cumuli dei permessi sindacali (previsti dall'art. 47 della legge 294/1968, così come risulta modificato ed integrato dall'art. 8 della legge 715/1978) soltanto per quanto attiene al Comparto "Ministeri".

Nello svolgimento di tale funzione, è stato rilevato che nel 1989 i dipendenti degli organi centrali e periferici dei Ministeri hanno utilizzato complessivamente 385.618 giorni di permessi sindacali, facendo registrare un aumento (oltre il 10%)

rispetto alle giornate di assenza fruited per lo stesso titolo nell'anno precedente (347.891).

Pur essendo il contingente complessivo dei permessi consentito dalle suddette disposizioni uguale per tutte le Organizzazioni sindacali, in concreto l'utilizzazione è stata effettuata nel modo seguente:

OO.SS.	Giorni di permesso
CGIL	n. 102.804
CISL	n. 96.484
CISAL	n. 12.333
CISNAL	n. 33.072
DIRSTAT	n. 3.750
UIL	n. 90.359
UNSA	n. 46.816

Totale	n. 385.618
	=====

Come si è riferito nella relazione dello scorso anno, il numero complessivo di giornate di permesso sindacale può essere indicativo del numero dei dipendenti ministeriali virtualmente assenti dal servizio per detto motivo per l'intero anno.

Il calcolo in questione può essere elaborato dividendo il numero complessivo delle giornate per un divisore pari a 269, che rappresenta il numero dei giorni lavorativi che possono essere cumulati per l'intero anno, detratti i giorni del congedo ordinario ed i sei giorni di cui alla legge sulle festività soppresse (legge 937 del 23.12.1977): pertanto, $385.618 : 269 = 1.434$ dipendenti ministeriali (rispetto a 1.293 nel 1988).

Oltre al controllo preventivo dei permessi sindacali cumulati, il Dipartimento della funzione pubblica esercita nel settore ministeriale quello successivo dei permessi non cumulati. Tali ultimi sono comunicati mensilmente dai vari Ministeri e conteggiati in ciascuna provincia insieme ai permessi cumulati.

In effetti il personale che ha usufruito nell'arco dell'anno di permessi sindacali è di n. 8.377 unità (anno 1988 = n. 7.487), come dalle seguenti tabelle A/1 e A/2 che evidenziano il numero dei dipendenti che per ciascuna Organizzazione sindacale hanno utilizzato i permessi, rispettivamente, per amministrazione e per provincia.

Nella successiva tabella B) è evidenziato, per Amministrazione e per Organizzazione sindacale, il numero delle giornate di permesso.

Nel caso in cui dal conteggio di cui sopra risulti il superamento del limite complessivo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia (n. 108 giorni per Amministrazione operante nella provincia per ciascuna Organizzazione sindacale) la situazione di esubero è segnalata all'Amministrazione ed alla Organizzazione sindacale interessata.

La tabella C) indica distintamente per le Organizzazioni sindacali e per Ministeri, la somma delle giornate di permesso sindacale che nel 1989 sono risultate in eccedenza al contingente in varie province.

Il superamento del contingente può verificarsi anche nei casi in cui non è esaurita l'intera potenzialità di permessi sindacali. Ciò è dovuto all'imperfetta normativa.

In particolare si segnalano due delle principali cause:

- 1) - la possibilità di cumulare i permessi esclusivamente in ambito provinciale determina spesso situazioni di sopra utilizzazione in alcune province, mentre in altre non si utilizza l'intero contingente;
- 2) - l'imputazione delle giornate di permesso cumulato non comunicate alle Amministrazioni diverse da quelle a cui il dipendente beneficiario appartiene provoca spesso il superamento del limite quantitativo di quelle Amministrazioni (n. 108).

Qualora si voglia calcolare anche il costo economico delle aspettative e dei permessi sindacali per il solo Comparto "Ministeri" nell'anno 1989, tenuto conto del trattamento economico medio dei dipendenti ministeriali - come rilevato dagli ultimi dati

contrattuali - si ha un costo di £. 39 miliardi e 509 milioni,
come dal prospetto seguente:

Personale virtualmente assente per permessi sindacali

n. 1.434 dipendenti x 26.200.000 = £. 37.570.800.000
(anno 1988 = £. 26.636 milioni)

Personale assente per aspettative sindacali

n. 74 x 26.200.000 = £. 1.938.800.000
(anno 1988 = £. 1.504 milioni)

Totale £. 39.509.600.000

(anno 1988 = £. 28.140 milioni)
=====

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI MINISTERIALI CHE HANNO UTILIZZATO I PERMESSI SINDACALI

	CGIL	CISL	CISAL	CISNAL	DIRSTAT	UIL	UNSA	TOT
AFFARI ESTERI	12	0	0	0	0	24	0	36
AGRICOLTURA	12	28	0	4	0	13	0	57
ANAS	32	1	0	1	0	19	0	53
AVVOCATURA	0	2	0	0	0	3	1	6
BENI CULTURALI	277	318	31	20	1	160	166	973
BILANCIO	1	0	0	0	0	0	1	2
CORTE DEI CONTI	21	31	0	0	0	14	0	66
COMMERCIO ESTER	0	4	0	0	0	0	0	4
DIFESA	222	355	185	69	4	315	15	1165
FINANZE	506	523	14	78	31	495	280	1927
GRAZIA E GIUST.	225	209	11	18	20	130	106	719
INDUSTRIA E COM	3	0	0	0	0	2	0	5
INTERNO	371	443	8	67	8	174	68	1139
ISTAT	3	1	0	4	0	0	0	8
LAVORO	294	699	1	26	3	376	14	1413
LAVORI PUBBLICI	17	10	0	0	0	6	0	33
MARINA MERCANTI	1	5	0	0	0	2	1	9
PUBBLICA ISTRUZ	82	48	0	17	8	40	23	218
PARTECIP. STATAL	0	4	3	2	0	2	0	11
SANITA'	5	5	0	1	0	13	0	24
TAR	0	3	0	1	0	1	0	5
TESORO	88	66	5	17	8	63	34	281
TRASPORTI	55	51	2	10	0	43	62	223
TOTALE	2227	2806	260	335	83	1895	771	8377

IL QUADRO INDICA LE OO.SS. E LE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI MINISTERIALI CHE HANNO UTILIZZATO I PERMESSI SINDACALI

PROVINCIE	CI	CG	UL	UN	CN	DR	CL	TOT
AGRIGENTO	19	9	18	7	10	0	0	63
ALESSANDRIA	31	10	16	8	0	0	2	67
ANCONA	22	36	16	4	0	0	4	82
AOSTA	19	13	4	2	0	1	0	39
ASCOLI PICENO	17	9	16	1	0	0	2	45
L'AQUILA	35	38	24	7	0	1	3	108
AREZZO	27	17	11	6	0	0	0	61
ASTI	11	19	10	7	0	0	2	49
AVELLINO	22	10	18	3	0	0	8	61
BARI	35	60	33	27	12	2	6	175
BERGAMO	20	21	18	7	1	1	0	68
BELLUNO	14	14	13	0	1	2	0	44
BENEVENTO	14	15	13	9	8	0	6	65
BOLOGNA	46	85	59	14	2	3	5	214
BRINDISI	62	26	53	20	7	0	3	171
BRESCIA	26	16	9	5	1	0	1	58
BOLZANO	22	16	7	9	3	2	1	60
CAGLIARI	42	62	36	4	11	2	0	157
CAMPOBASSO	33	22	17	5	1	0	0	84
CASERTA	47	13	15	12	4	0	15	106
CHIETI	28	6	9	2	0	1	4	50
CALTANISSETTA	16	11	16	4	6	0	0	53
CUNEO	16	18	17	8	0	0	0	59
COMO	18	20	15	5	0	4	0	62
CREMONA	24	17	1	3	0	0	0	45
COSENZA	28	12	12	8	7	1	2	70
CATANIA	17	18	19	23	11	0	3	91
CATANZARO	34	37	22	15	8	0	3	119
ENNA	22	8	15	1	3	0	0	49
FERRARA	35	18	30	10	3	0	0	96
FOGGIA	37	17	26	4	3	0	1	88
FIRENZE	73	80	64	8	3	2	0	230
FORLI'	47	12	26	5	0	1	0	91
FROSINONE	34	13	16	3	9	1	4	80
GENOVA	49	43	55	10	5	4	1	167
GORIZIA	38	25	8	0	0	0	0	71
GROSSETO	28	10	4	6	3	1	0	52
IMPERIA	27	17	13	12	1	0	0	70
ISERNIA	13	11	5	4	1	0	2	36
LECCE	55	38	45	30	10	2	9	189
LIVORNO	26	14	38	6	1	0	3	88
LATINA	28	9	15	13	6	0	4	75
LUCCA	20	19	6	5	0	0	0	50
MACERATA	14	7	27	3	1	0	3	55
MESSINA	17	11	26	11	3	0	8	76
MILANO	73	57	55	37	7	5	1	235
MANTOVA	24	13	15	0	0	0	0	52
MODENA	29	20	2	3	2	0	0	56
MASSA CARRARA	20	23	17	1	0	0	5	66
MATERA	28	8	6	5	0	0	0	47
NAPOLI	76	64	60	46	4	4	23	277

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NOVARA	18	19	11	3	0	0	0	51
NUORO	30	13	8	0	0	0	0	51
ORISTANO	27	9	23	0	11	0	0	70
PALERMO	23	44	15	3	4	2	4	95
PIACENZA	11	24	22	4	0	0	4	65
PADOVA	36	26	18	17	6	1	5	109
PESCARA	33	29	17	6	2	0	3	90
PERUGIA	57	26	29	6	0	1	3	122
PISA	19	37	17	10	1	0	1	85
PORDENONE	30	13	6	0	0	0	2	51
PARMA	14	15	27	5	0	0	3	64
PESARO-URBINO	24	16	10	2	0	0	1	53
PISTOIA	23	12	11	8	1	1	2	58
PAVIA	37	16	4	2	1	0	0	60
POTENZA	30	19	32	1	2	0	2	86
RAVENNA	14	15	11	2	0	0	0	42
REGGIO CALABRIA	42	35	31	14	5	1	1	129
REGGIO EMILIA	11	16	10	3	6	0	0	46
RAGUSA	10	6	22	2	2	0	0	42
RIETI	15	5	6	2	2	2	0	32
ROMA	93	117	106	71	41	17	17	462
ROVIGO	21	14	4	4	1	0	0	44
SALERNO	40	16	18	12	3	1	5	95
SIENA	31	12	14	1	1	2	0	61
SONDRIO	22	10	3	0	0	0	0	35
LA SPEZIA	49	70	51	3	0	1	9	183
SIRACUSA	20	17	19	7	10	1	9	83
SASSARI	35	23	9	1	6	0	0	74
SAVONA	14	10	10	6	1	1	1	43
TARANTO	25	31	25	8	26	0	12	127
TERAMO	6	4	2	3	1	2	4	22
TRENTO	11	11	3	18	0	1	0	44
TORINO	61	55	39	35	2	4	6	202
TRAPANI	8	9	13	1	6	0	4	41
TERNI	28	25	15	8	1	1	5	83
TRIESTE	29	30	28	6	3	0	0	96
TREVISO	24	22	19	6	0	1	7	79
UDINE	38	20	13	4	0	0	4	79
VARESE	28	16	20	20	5	0	2	91
VERCELLI	21	10	5	1	0	0	0	37
VENEZIA	38	51	22	5	15	0	2	133
VICENZA	55	28	16	2	2	1	1	105
VERONA	27	36	15	8	9	1	7	103
VITERBO	14	8	5	3	1	1	0	32
TOTALE	2806	2227	1895	771	335	83	260	8377

IL QUADRO INDICA LE OO.SS. DI APPARTENENZA E LA SEDE PROVINCIALE DI RIFERIMENTO.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO RIEPILOGATIVO DEL NUMERO DI GIORNATE DI PERMESSI SINDACALI

	CGIL	CISL	CISAL	CISMAL	DIRSTAT	UIL	UNSA	TOT
AFFARI ESTERI	627	195	0	108	25	530	298	1783
AGRICOLTURA	8930	7937	190	1981	95	8312	3075	30520
AIMA	0	0	0	108	0	0	0	108
AMBIENTE	108	83	0	108	0	36	108	443
ANAS	1445	1	0	712	0	1511	1225	4894
AVVOCATURA	2512	2293	0	138	0	2223	1087	8253
BENI CULTURALI	7650	7392	1284	2960	197	7099	1542	28124
BILANCIO	108	90	0	108	85	108	108	607
CORTE DEI CONTI	1781	1645	0	215	0	1546	680	5867
COMMERCIO ESTER	168	89	0	108	35	108	108	556
CONSIGLIO STATO	108	99	0	108	0	78	108	501
DIFESA	7302	6860	4277	2784	123	6100	1773	29219
FINANZE	4801	4717	1836	3503	320	4484	803	20464
GRAZIA E GIUST.	7425	7084	1728	2751	801	6785	627	27201
INDUSTRIA E COM	9155	7744	0	1012	50	7471	7251	32683
INTERNO	7315	8303	74	2296	626	6675	4688	29977
ISTAT	491	905	0	222	0	664	1001	3283
LAVORO	7652	6678	392	2729	440	5900	6502	29693
LAVORI PUBBLICI	3619	3132	438	1097	78	3086	1579	13029
MARINA MERCANTI	3269	3070	0	1571	109	2830	1573	12421
PRESIDENZA C.M.	108	100	0	0	0	80	0	288
PUBBLICA ISTRUZ	7496	7865	280	2422	278	6489	4298	29128
PARTECIP. STATAL	108	107	108	100	70	37	108	638
SANITA'	4104	3823	143	1300	36	3838	2169	15413
TAR	2053	871	0	198	0	1433	196	4753
TESORO	6738	7443	1342	3443	276	6087	113	25442
TRASPORTI	8291	7858	241	990	0	6759	5686	29825
TURISMO	160	100	0	0	107	90	108	505
TOTALE	102804	96484	12333	33072	3750	90359	46816	385618

IL QUADRO INDICA LE OO.SS. E LE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA.

**L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI AUSILIARI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

Il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione

Di norma, in un organismo consultivo l'attività di istituto é strettamente condizionata dalle richieste di parere, che vengono sottoposte al suo esame dall'organo ausiliato, ma vi sono anche casi nei quali proposte di studio e di ricerca possono nascere nel proprio ambito.

Queste buone iniziative, tuttavia, dopo i facili entusiasmi delle prime esperienze, sono destinate a rallentare fino a sparire, se non trovano nella sede di lavoro un'adeguata struttura di supporto e se manca ai componenti un corrispettivo adeguato ai sacrifici affrontati.

Le due cose, come é stato più volte evidenziato nelle sedi competenti, sono mancate nell'ambito del Consiglio Superiore che, dopo trent'anni dalla sua istituzione, opera ancora con organico ridotto: 22 unità di personale rispetto alle 68 previste nel decreto di determinazione del contingente.

A ciò si aggiunge il fatto che molti componenti di nomina governativa (dirigenti generali) sono andati in pensione e non partecipano più alle riunioni, determinando gravi problemi per la funzionalità delle sezioni. Peraltro il rinnovo del Consiglio si sta attendendo l'approvazione del disegno di legge sulla dirigenza nel quale é inserita apposita norma di delega per la ristrutturazione dell'organismo.

Pure in questa situazione e con questi limiti, il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione nel corso dell'anno 1989 ha corrisposto a tutte le aspettative del Governo, di cui é l'organo consultivo per i problemi di organizzazione e perfezionamento tecnico dei servizi.

Ha espresso pareri, in sede di adunanza generale e di sezioni, su tutte le questioni che gli sono state sottoposte da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della funzione pubblica e dei singoli Ministeri ed, in più, si é spontaneamente riunito in comitati informali, per affrontare lo studio di vari problemi e per delineare una riforma dell'organismo stesso.

L'attività di istituto delle sezioni si é svolta, come

di consueto, durante l'intero arco dell'anno, in numerose adunanze. E' stato espresso un consistente numero di pareri da parte sia della prima sezione, che si interessa della gestione del personale con particolare riferimento alla formazione e alla preparazione dei dipendenti statali, sia della seconda, che si occupa dell'organizzazione, del funzionamento e del perfezionamento dei servizi dello Stato; sono mancati invece ancora una volta adeguati "input" per quanto concerne l'attività della terza sezione, che è competente in materia di organizzazione, funzionamento e perfezionamento degli enti pubblici.

Per un'esposizione analitica dell'attività del Consiglio Superiore della P.A., si fa rinvio all'apposita relazione annualmente dallo stesso Organismo predisposta ai sensi del D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328.

La Scuola superiore della P.A.

Uno dei temi principali di riflessione in seno alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione è stato quello della revisione dell'articolazione del corso di reclutamento dei funzionari direttivi.

La formula del reclutamento, con una fase di studio che preceda l'ingresso in carriera, si è dimostrata utile e "vincente" tant'è che essa è stata adottata anche per alcune carriere ad ordinamento speciale (consiglieri di Prefettura e funzionari delle Camere di commercio) ed è prevista come forma normale di ingresso nei contratti degli enti locali.

Nonostante la complessiva positività della scelta di fondo, si è reso necessario rivedere le modalità specifiche del corso di reclutamento della S.S.P.A., con tre obiettivi: fornire ai partecipanti una seria riflessione teorica sui temi del ruolo dello Stato e sulle modalità dell'intervento pubblico; mostrare un quadro organico e per quanto possibile esauriente del funzionamento dell'amministrazione pubblica; mettere in grado gli aspiranti funzionari di operare positivamente nei settori ai quali saranno destinati.

Quanto all'attività dell'anno 1989, si è svolto presso le sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, il 9° corso di reclutamento, con la partecipazione di 308 borsisti, per il reclutamento di 112 consiglieri di Ministeri vari (Agricoltura e foreste - Lavoro e P.S. - Bilancio e P.E. - Affari esteri - Trasporti - Turismo e spettacolo), 60 vice-direttori del Ministero delle finanze (uffici del registro e imposte dirette), 60 consiglieri amministrativi e 25 ingegneri degli ispettorati del lavoro. I vincitori hanno preso già servizio nelle relative amministrazioni.

Nel periodo considerato è stato altresì completato l'iter (prove scritte e orali cui hanno partecipato complessivamente n. 1.200 candidati) relativo ai concorsi 10° - 11° - 12° per il reclutamento di 26 consiglieri di Ministeri vari (31 borsisti); 70 consiglieri del Ministero della difesa (84 borsisti); 9 vice-direttori dei servizi meccanografici del Ministero delle

finanze (9 borsisti) e 20 vice-dirigenti amministrativi dei Monopoli di Stato (24 borsisti) e sono state effettuate le prove scritte (3.122 domande e 860 partecipanti) relative al 14° corso di reclutamento per 62 consiglieri dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, nonché quelle (3.127 domande e 1.185 partecipanti) relative al 15° corso di reclutamento per 56 collaboratori amministrativi per le Intendenze di finanza.

Per l'anno accademico 1989/90 è stato varato un programma fortemente innovato nei contenuti e nelle modalità didattiche ed orientato fundamentalmente sui temi dell'intervento pubblico.

In particolare, l'accento è stato posto sul ruolo dello Stato e sulle modalità dell'intervento pubblico visto nel suo completo interagire con le forze di impresa, con il mercato finanziario e con il mercato del lavoro, con i servizi pubblici che lo Stato eroga e con la domanda pubblica che esso alimenta.

Questo è sembrato il modo più attuale e più conveniente per assumere nella Pubblica Amministrazione funzionari in grado di operare positivamente nelle realtà in cui si inseriranno e di confrontarsi con i quadri delle imprese private.

Il corpo docente del corso di reclutamento è composto, oltre che da docenti stabili, da membri del Parlamento, da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché da alti funzionari dell'Amministrazione pubblica. Un contributo altrettanto importante hanno offerto inoltre le qualificate presenze provenienti da alcune delle maggiori istituzioni pubbliche e private, del mondo finanziario e dell'industria, a testimonianza dell'attenzione e dell'adesione al lavoro ed allo sforzo della S.S.P.A. per preparare i funzionari statali.

Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, nel 1989 la Scuola ha attivato 7 sezioni del corso di formazione dirigenziale per 228 funzionari provenienti da 25 amministrazioni dello Stato.

Lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale ha posto in luce una serie di difficoltà sia di carattere logistico (carenze di aule e strutture didattiche: una sezione è stata

attivata presso il Ministero di grazia e giustizia ed una presso la Ragioneria generale dello Stato, con evidenti problemi di gestione e coordinamento), sia di carattere didattico (programmi rigidi che non consentono, se non in materia limitata, di adeguare gli insegnamenti alle caratteristiche professionali dei partecipanti ed alle esigenze dell'amministrazione interessata). Da qui la necessità di riesaminare con urgenza i criteri di svolgimento del programma stesso e definire una metodologia didattica più idonea.

In relazione a tale esigenza la Scuola sta rivedendo i programmi generali del corso, impegnando numerosi docenti stabili in attività di coordinamento dei vari moduli.

La S.S.P.A., ai sensi della legge 301/1984, ha anche il compito di progettare, organizzare e svolgere seminari di carattere informativo per primi dirigenti nominati con il sistema dello scrutinio per merito comparativo, del concorso speciale e del concorso pubblico. Tali seminari hanno lo scopo di affrontare nuove tecniche e metodologie dirette ad assicurare alla Pubblica Amministrazione un'organizzazione quanto più razionale, economica ed efficiente possibile.

Anche questi seminari sono stati riprogettati e meglio finalizzati ai problemi delle amministrazioni di appartenenza.

In particolare la S.S.P.A. ha progettato, per 17 dirigenti dell'A.N.A.S. e per 50 dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, cicli di seminari svoltisi direttamente presso le amministrazioni, le quali peraltro si sono interessate dell'organizzazione dei periodi applicativi presso le aziende private, come previsto dall'art. 6 della legge n. 301/1984.

Nello sviluppare, poi, le strategie formative, la S.S.P.A. ha inteso sottolineare la sua vocazione di istituzione di consulenza per le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

In questo senso di recente sono stati progettati programmi di formazione congiuntamente con le singole amministrazioni sulla base di un'analisi dei fabbisogni delle

stesse.

Spetta alla S.S.P.A. oltre alla progettazione dei corsi, d'intesa con le amministrazioni statali, la consulenza e la verifica dei risultati conseguiti. Spetta invece alle amministrazioni la gestione diretta dei corsi. A tal fine la S.S.P.A. ha messo a loro disposizione i suoi funzionari specializzati nella progettazione, e per quelle amministrazioni che non dispongono di proprie strutture, la sede di Caserta - tra breve dotata anche di un complesso residenziale - che in tale modo potrà divenire il principale centro per lo svolgimento delle attività di formazione per la P.A..

Nell'anno 1989 l'S.S.P.A. ha realizzato presso le sedi di Roma, Acireale e Reggio Calabria 8 corsi di formazione per varie amministrazioni per un totale di 196 partecipanti; sono stati svolti inoltre due corsi presso la Ragioneria generale dello Stato e un corso presso la Scuola di Sabaudia del Ministero dell'agricoltura e foreste per un totale di 138 partecipanti.

I corsi - che sono stati sviluppati con lezioni, conferenze e tavole rotonde - prevedevano, oltre allo studio generale dei problemi comuni, anche la trattazione delle problematiche riguardanti le singole amministrazioni. Nello svolgimento di tale attività è stato dato ampio spazio alla ricerca, sia individuale che di gruppo, allo scopo di favorire i processi di analisi e di revisione critica delle varie realtà operative. Sono state, altresì, effettuate visite di studio a strutture pubbliche e private e "stages" in Italia e all'estero.

Il programma dei corsi e dei seminari organizzati per Regioni ed enti locali è sempre concordato con le amministrazioni interessate, che richiedono soprattutto la trattazione di temi di carattere istituzionale, organizzativo e manageriale.

Le iniziative rivolte alla formazione del personale delle regioni e degli enti locali sono state improntate alle linee di indirizzo seguite dalla S.S.P.A. secondo i propri compiti di tipo progettuale e consulenziale. I rapporti con le amministrazioni committenti sono regolati da apposite convenzioni.

Nel corso del 1989 sono stati elaborati progetti: con la

Regione Lazio, per la formazione di "progettisti di formazione", con la Regione Abruzzo, per un "corso-concorso di formazione dirigenziale", con la Regione Sardegna per la formazione di un gruppo di 20 laureati ai quali la Regione stessa elargisce una borsa di studio per l'approfondimento dell'area disciplinare relativa alla "Pubblica Amministrazione", e con la Regione Sicilia per la formazione di 30 dirigenti e funzionari della Regione stessa.

Per quanto riguarda gli altri Enti pubblici, l'attività ha riguardato enti interessati ai processi di "implementation" di recenti leggi o provvedimenti di riforma.

In particolare, nel 1989 sono stati realizzati un progetto in convenzione con l'I.N.A.I.L., per l'aggiornamento del "Top management", ed un programma di seminari per i dirigenti dell'A.N.A.S..

La S.S.P.A. opera anche per concorrere allo sforzo congiunto di tutte le amministrazioni pubbliche sui temi dell'armonizzazione e del mutuo riconoscimento degli ordinamenti dei Paesi membri della Comunità europea.

Per la costruzione di un'Amministrazione europea, nei giorni 3/4 febbraio 1989 la S.S.P.A. ha organizzato un Convegno su "Pubblica Amministrazione ed Europa 92 - Quale amministrazione per gli impegni dell'Atto Unico?"

E' stata poi realizzata una "partnership" con il Dipartimento delle politiche comunitarie, il Dipartimento della funzione pubblica e la II Università degli Studi di Roma per l'attivazione di iniziative per dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche comunitarie volte alla creazione di un "management europeo". La convenzione é stata firmata nel luglio 1989, mentre l'attivazione dei primi corsi é prevista per la seconda metà del 1990.

Sempre su tale tema, l'area della S.S.P.A. per le relazioni comunitarie ed internazionali ha avviato programmi di scambio con le Istituzioni di formazione dei principali partners occidentali, mentre é già stato formalizzato uno scambio di docenti con l'ENA francese.

In seno all'attività della S.S.P.A. in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nel 1989 si sono svolti, nell'ambito di un'intesa operante già da vari anni con il Ministero degli affari esteri, il 7° corso di formazione su "le tecniche di organizzazione e di gestione della P.A." presso la sede di Reggio Calabria, per 60 funzionari provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America Latina, ed il 5° seminario in lingua inglese su "l'organizzazione dello Stato e la gestione dello sviluppo" per 20 funzionari provenienti da Paesi dell'Africa e dell'Asia.

Consapevole dell'esigenza di contribuire allo sforzo del Governo e di tutte le amministrazioni pubbliche per il rafforzamento, specie negli enti locali, di una tecnostruttura pubblica, la S.S.P.A. ha impegnato le sue sedi meridionali in specifiche iniziative anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche.

A questo impegno che ha - soprattutto in alcuni contesti locali connotati da marcata debolezza - i caratteri dell'urgenza assoluta, la S.S.P.A. intende dare un contributo deciso, attivando sinergie con le istituzioni che lavorano sul medesimo fronte.

In particolare, mentre è già operante una convenzione con la Regione Sicilia per creare ad Acireale un polo destinato alla formazione dei quadri delle Regioni e degli Enti locali meridionali, è in fase di studio un progetto promosso dal Ministro per il mezzogiorno e gestito dal FORMEZ in collaborazione con la S.S.P.A. ed altre istituzioni pubbliche per la formazione e reclutamento di dirigenti e funzionari di Enti locali.

Ancora su tale tema è in fase di realizzazione presso la sede di Reggio Calabria un polo informatico per la realizzazione di pacchetti software per la formazione a distanza del personale delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la modernizzazione tecnologica del settore pubblico, la programmazione dell'attività della S.S.P.A. si muove in consonanza con le indicazioni della Commissione nazionale per il coordinamento informatico istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

La stessa Commissione, nell'indicare il tema della formazione come priorità assoluta per l'adeguamento delle pubbliche amministrazioni ai cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie, ha affidato alla S.S.P.A. un ruolo primario nella definizione delle strategie di settore.

Le intese avviate tra la Commissione e la S.S.P.A. si sono concretate in:

- a) collaborazione con il Consorzio delle Università a distanza (CUD) per la realizzazione di pacchetti software per la formazione a distanza in due ambiti prioritari, l'alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici e l'insegnamento informatizzato delle lingue;
- b) partecipazione all'attività del Consorzio TELCAL - Piano Telematica Calabria - costituito di recente e composto, tra l'altro, da grandi aziende pubbliche per il coordinamento e la progettazione di programmi di modernizzazione e automazione nelle strutture pubbliche;
- c) costituzione di una scuola di sperimentazione in informatica direzionale in collaborazione con la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma "La Sapienza".

In questo contesto si inserisce la proposta di realizzare presso la sede di Reggio Calabria della S.S.P.A. un centro pilota sperimentale per il coordinamento metodologico e didattico in campo informatico per la Pubblica Amministrazione, quale centro di produzione e fruizione di modelli formativi su di uno spettro di metodologie didattiche che privilegino l'adozione di tecniche didattiche multimediali (corsi realizzati con metodologie CAI, CBT, etc.).

In tale prospettiva si pongono pertanto prioritariamente due esigenze: quella di sviluppare un progetto organico di intervento formativo per la riqualificazione di alcune unità dell'organico della Scuola e quella di attrezzare la sede di Reggio Calabria di una struttura didattica informatica di base.

Perchè, peraltro, la S.S.P.A. possa procedere con maggiore slancio sulla strada intrapresa per conseguire obiettivi in linea con le necessità della Pubblica Amministrazione e con le

esigenze del Paese, appare essenziale, ribadire la necessità che il Parlamento approvi, al più presto, la legge di riforma della dirigenza pubblica, passo ineludibile per la modernizzazione degli apparati pubblici avvertito tanto nel mondo politico quanto nell'opinione pubblica.

Va, in particolare, evidenziato il nesso strettissimo tra le norme sulla selezione e la formazione dei dirigenti pubblici e quelle sul riordinamento della S.S.P.A., previsto dal disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

La possibilità che la S.S.P.A. sia davvero uno strumento incisivo per la costruzione della dirigenza pubblica é, infatti, inscindibilmente collegata all'ipotesi che una parte dei nuovi dirigenti venga formata e selezionata attraverso il dottorato di ricerca in pubblica amministrazione. Ciò consentirà di rendere "appetibile" la carriera burocratica da parte di giovani laureati, meritevoli e preparati, di convogliare nelle amministrazioni pubbliche parte delle migliori forze intellettuali del Paese, e di avere in prospettiva una "osmosi", basata su pari opportunità di carriera e su livelli retributivi similari, tra quadri d'azienda e dirigenti amministrativi.

La commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego.

1 - P r e m e s s a

L'Osservatorio del Pubblico Impiego, istituito con D.M. 10 luglio 1984 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e reso permanente con la legge 22 agosto 1985, n. 444 - è stato integrato nel corso del 1987, con D.M. 25 luglio 1986 pubblicato nella G.U. 6 marzo 1987, con una notevole e qualificata presenza femminile per affrontare anche ulteriori tematiche riguardanti la condizione femminile nel pubblico impiego e le c.d. pari opportunità.

Compito precipuo dell'Osservatorio, anche nel 1989, è stato quello di acquisire, attraverso l'indagine conoscitiva sui pubblici dipendenti tutti i dati utili per realizzare una politica di gestione della Pubblica Amministrazione che tenga conto degli aspetti quantitativi, qualitativi e territoriali dell'allocazione delle risorse umane nonché degli aspetti finanziari relativi alla distribuzione della spesa per il personale del pubblico impiego.

Le riunioni dei vari organismi dell'Osservatorio sono state ventotto, di cui, in particolare, 4 tenute dal Comitato di Presidenza, 9 dalla commissione a sezioni riunite, 7 dalle singole sezioni ed 8 da alcuni gruppi di lavoro intersezionali costituiti per la trattazione e lo sviluppo di particolari tematiche.

2 - Indagine su occupazione e retribuzione

Nell'anno 1989 l'Osservatorio del Pubblico Impiego ha concluso l'esame e la verifica dei dati retributivi ed occupazionali dei pubblici dipendenti riferiti al 1987 ed ha provveduto alla relativa validazione.

Tale indagine - analogamente a quella relativa ai dati degli anni precedenti - è stata oggetto di una pubblicazione edita, a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Come in precedenti occasioni segnalato, l'importanza dell'indagine consiste principalmente nel fatto che la stessa non è impostata (salvo che per i comuni per i quali è stato utilizzato un

campione di 137 unità) su processi statistici induttivi, ma con una rilevazione a tappeto che ha avuto riguardo a tutto il settore pubblico.

Di qui la certezza che i dati rilevati diano un quadro reale della Pubblica Amministrazione tale da consentire di avere una piena conoscenza sia del numero dei pubblici dipendenti, sia delle retribuzioni da essi percepite.

La conoscenza del fenomeno Pubblica Amministrazione ed in particolare dei pubblici dipendenti ha consentito peraltro - come già avvenuto per il precedente triennio 1985-1987 sulla base dell'indagine 1984 - di avere una fonte univoca di informazione in sede di rinnovo degli accordi sindacali del Pubblico Impiego per il triennio 1988-1990.

3 - Progetti strumentali e progetti pilota di sperimentazione

L'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), con le integrazioni apportate con dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, ha previsto l'istituzione di un fondo di E. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli artt. 3, 12 e 13 del D.P.R. 13/1986.

La promozione, la selezione ed il coordinamento di detti progetti è demandata al Dipartimento della funzione pubblica, al quale l'Osservatorio è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine ai progetti sopraindicati.

L'Osservatorio è altresì rappresentato nel previsto e già costituito Comitato tecnico-scientifico che deve sovrintendere alla realizzazione dei progetti (a partire dalla stipula delle convenzioni con gli Enti specializzati di cui può avvalersi il Dipartimento per lo svolgimento di tale attività).

Nel corso del 1989 l'Osservatorio ha espresso il proprio parere su undici "progetti", l'esame dei quali - effettuato sulla base di approfondite relazioni svolte da componenti

dell'Osservatorio all'uopo incaricati - è risultato nelle diverse occasioni non meramente formale ed ha rappresentato l'occasione per evidenziare - anche in caso di parere favorevole - opportuni perfezionamenti e messe a punto del progetto proposto.

L'Osservatorio inoltre ha formulato indicazioni di carattere generale che prescindono dal merito dei singoli progetti esaminati, investendo il complesso degli indirizzi strategici e dell'impostazione gestionale dei progetti previsti dall'art. 26 della legge 67/1988.

In particolare l'Osservatorio ha suggerito l'opportunità che sia definita dal Dipartimento della funzione pubblica la scala di priorità tra i vari settori e scopi - indicati dal citato art. 26, comma 3, della legge 67/1988 integrato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 23 settembre 1989 - dei progetti da realizzare e che sia emanata una Circolare-direttiva del Ministro per la funzione pubblica per divulgare ed esplicitare la normativa sui progetti ed, eventualmente, "la scala di priorità" innanzi indicata.

In tal modo verrebbe sicuramente incrementata "l'offerta" di progetti e la rispondenza degli stessi alla vigente normativa. Infatti l'Osservatorio ha, al riguardo, rilevato una certa carenza di iniziative da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni come ha inoltre riscontrato che per il Mezzogiorno non sono state assunte iniziative in numero e "volume" adeguato al cospicuo finanziamento aggiuntivo previsto per le stesse dalla legge n. 554/1988, (100 miliardi annui per il biennio 1988-1989).

4 - Pari opportunità

Nel corso del 1989 ha concretamente avviato la propria attività la terza Sezione dell'Osservatorio, costituita con D.M. 18 ottobre 1988, registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 1989, quale sede specifica e permanente - in luogo del precedente gruppo di lavoro intersezionale - per l'esame delle problematiche femminili nel pubblico impiego essendo ad essa demandati i seguenti compiti:

- organizzazione ed analisi dei dati globali e disaggregati

relativi alla presenza femminile ed alle pari opportunità nel pubblico impiego;

- organizzazione ed analisi dei dati globali e disaggregati relativi all'occupazione nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a quella femminile ed intellettuale nel settore pubblico allargato, al fine di razionalizzare gli impieghi e creare nuove opportunità occupazionali.

Con riferimento alle pari opportunità - attraverso il citato apposito gruppo intersezionale - l'Osservatorio ha in precedenza approfondito gli aspetti metodologici ed organizzativi di un'indagine, da avviare in tempi brevi, sugli incarichi nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Tale rilevazione ha, tra gli altri, lo scopo di evidenziare eventuali discriminazioni a danno del personale femminile nel conferimento di tali specifiche attribuzioni, che costituiscono un rilevante complemento delle normali funzioni connesse con il rapporto di impiego.

L'Osservatorio ha infine condotto a termine, sulla base delle indicazioni formulate a livello comunitario e di quelle provenienti dagli accordi sindacali del triennio 1985-1987, lo studio di un programma di "azioni positive" per la realizzazione della parità uomo-donna nel Pubblico Impiego che deve essere perfezionato con l'apporto dei Comitati per le pari-opportunità già operanti presso vari Ministeri.

INDICE ANALITICO DELLE NORME

PAGINA BIANCA

LEGGI				Pagina
27	maggio	1929,	n. 848,	320
26	giugno	1939,	n. 1497,	336
10	aprile	1954,	n. 113,	327
31	luglio	1954,	n. 599,	327
4	dicembre	1956,	n. 1404,	359
27	maggio	1959,	n. 324,	11
31	dicembre	1962,	n. 1833,	325
31	maggio	1965,	n. 575,	348
6	agosto	1967,	n. 765,	324
4	gennaio	1968,	n. 15,	76,179/180, 181,182, 184, 186, 188, 189, 193, 246.
18	marzo	1968,	n. 249,	505
12	marzo	1968,	n. 325,	333
2	aprile	1968,	n. 482,	267
20	maggio	1970,	n. 300,	450
24	maggio	1970,	n. 336	355
28	ottobre	1970,	n. 775,	270
11	febbraio	1971,	n. 50,	170
30	dicembre	1971,	n. 1204,	95
2	febbraio	1973,	n. 12,	377
30	luglio	1973,	n. 477,	9, 331, 378,413.
18	dicembre	1973,	n. 854,	352
31	maggio	1975,	n. 191	326
20	marzo	1975,	n. 70,	49, 60, 343, 344,374
29	aprile	1976,	n. 177,	339
8	luglio	1977,	n. 487,	180
9	dicembre	1977,	n. 903,	12
5	agosto	1978,	n. 468,	92
17	novembre	1978,	n. 715,	505
23	dicembre	1978,	n. 833,	43, 325
7	febbraio	1979,	n. 29,	105, 119, 380.
2	luglio	1980,	n. 312,	5, 95, 133, 168, 239, 240/243, 494
11	luglio	1980,	n. 312,	7, 94, 133, 168, 239/143, 494.
23	luglio	1980,	n. 378,	372

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11	novembre	1980,	n.	770,	324
19	febbraio	1981,	n.	27,	356
1	aprile	1981,	n.	121,	349, 463.
4	luglio	1981,	n.	797,	333
8	luglio	1981,	n.	689,	58
2	agosto	1982,	n.	512,	372
13	settembre	1982,	n.	646,	348
6	ottobre	1982,	n.	752	173
5	marzo	1982,	n.	84	240, 242
29	marzo	1983,	n.	93,	10, 251, 379, 404, 425/427, 448, 451/453, 463, 464, 498.
10	maggio	1983,	n.	212	326
2	maggio	1984,	n.	111,	355
13	agosto	1984,	n.	301,	517, 333.
7	dicembre	1984,	n.	818,	353
28	febbraio	1985,	n.	47,	324
8	marzo	1985,	n.	72,	341
29	marzo	1985,	n.	113,	267
19	aprile	1985,	n.	150,	240
26	aprile	1985,	n.	161,	499
17	maggio	1985,	n.	210,	394
20	maggio	1985,	n.	222,	164, 321.
21	giugno	1985,	n.	297,	324
7	agosto	1985,	n.	428,	31
8	agosto	1985,	n.	431,	338
22	agosto	1985,	n.	444,	525
29	gennaio	1986,	n.	23,	357
28	febbraio	1986	n.	41,	355
1	marzo	1986,	n.	64	394
5	marzo	1986,	n.	68,	240
19	maggio	1986,	n.	224,	324, 325.
8	luglio	1986,	n.	349,	45, 48, 337.
21	luglio	1986,	n.	317,	66
11	luglio	1986,	n.	390,	320
7	agosto	1986,	n.	462,	129
15	ottobre	1986,	n.	664,	241
24	dicembre	1986,	n.	958,	375
17	febbraio	1987,	n.	80,	366

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

28	febbraio	1987,	n.	56,	5, 37, 256, 263, 264, 267, 270.
6	marzo	1987,	n.	65,	370
16	aprile	1987,	n.	183,	100
20	novembre	1987,	n.	472,	323, 349, 357.
20	dicembre	1987,	n.	482,	332
11	marzo	1988,	n.	67,	127, 266, 267, 367, 524, 525.
21	marzo	1988,	n.	92,	370
18	marzo	1988,	n.	111,	365
13	maggio	1988,	n.	153,	355
20	maggio	1988,	n.	160,	270, 272, 320.
1	giugno	1988,	n.	176,	322
22	giugno	1988,	n.	221,	361
4	luglio	1988,	n.	246,	268
26	luglio	1988,	n.	291,	32, 33, 352, 354, 355.
3	agosto	1988,	n.	327,	366
23	agosto	1988,	n.	362,	93
23	agosto	1988,	n.	400,	10, 15, 28, 189, 240, 376, 425, 427.
6	ottobre	1988,	n.	426,	362
27	ottobre	1988,	n.	470,	76
4	ottobre	1988,	n.	436,	359, 360
27	ottobre	1988,	n.	460,	462
27	ottobre	1988,	n.	482,	354, 359, 373
15	novembre	1988,	n.	486,	77
6	ottobre	1988,	n.	492,	411
5	dicembre	1988,	n.	521,	352
29	dicembre	1988,	n.	554,	6, 169, 186, 264, 265, 266, 267, 331, 354, 355, 361, 451, 456, 525.
9	gennaio	1989,	n.	13,	351
27	gennaio	1989,	n.	25,	262
3	febbraio	1989,	n.	33,	351
3	febbraio	1989,	n.	41,	368
15	febbraio	1989,	n.	51,	361
3	marzo	1989,	n.	86,	237
7	marzo	1989,	n.	85,	373
8	marzo	1989,	n.	101,	351
24	aprile	1989,	n.	144,	351, 264
26	aprile	1989,	n.	155,	359, 361, 362, 373.
27	aprile	1989,	n.	154,	367, 368, 372, 373.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3	maggio	1989,	n.	233,	347
9	maggio	1989,	n.	168,	34, 50, 358, 426, 462.
15	maggio	1989,	n.	181	370, 374.
7	luglio	1989,	n.	247,	374
28	luglio	1989,	n.	262,	359
4	agosto	1989,	n.	282,	348
5	agosto	1989,	n.	160,	111
18	maggio	1989,	n.	203,	349
7	agosto	1989,	n.	289,	370
10	ottobre	1989,	n.	349,	358
25	ottobre	1989,	n.	355,	366, 367, 368.
15	novembre	1989,	n.	373,	365
29	novembre	1989,	n.	211,	352, 365.
7	dicembre	1989,	n.	389,	60, 372, 374.
22	dicembre	1989,	n.	410,	348
27	dicembre	1989,	n.	407,	374
27	dicembre	1989,	n.	413,	380/383
27	dicembre	1989,	n.	417,	268, 331, 362, 378, 379, 413.
25	gennaio	1990,	n.	8,	352
28	febbraio	1990,	n.	37	11, 264, 359, 371, 378/381, 413.
28	febbraio	1990,	n.	39,	264, 348, 352.
19	marzo	1990,	n.	55,	348
26	aprile	1990,	n.	86,	382/386, 389.
8	giugno	1990,	n.	142,	178, 403/407, 428.
12	giugno	1990,	n.	146,	9, 10, 425, 427, 433, 433.
26	giugno	1990,	n.	162,	348
7	agosto	1990,	n.	241,	7, 9, 178, 389, 398, 433.
7	agosto	1990,	n.	232,	465

LEGGI REGIONALI:**- ABRUZZO**

1988,	n.	92,	409/410
1989,	n.	56,	412

- LAZIO

1990	n.	5,	412
------	----	----	-----

- CALABRIA

1987,	n.	11,	414
1990,	n.	29,	414

- PUGLIA

1974,	n.	18,	416
1984,	n.	26,	416
1985,	n.	41,	415

- LIGURIA

1984,	n.	44,	417
1988,	n.	21,	418
1988,	n.	71,	418
1989,	n.	8,	418
1989,	n.	25,	418
1989,	n.	30,	417/418
1989,	n.	39,	418

- EMILIA ROMAGNA

1984,	n.	44,	418
1988,	n.	39,	419
1989,	n.	1,	419
1989,	n.	14,	420
1989,	n.	20,	420
1989,	n.	23,	419
1989,	n.	26,	419
1989,	n.	37,	420

- FRIULI VENEZIA GIULIA

1981,	n.	53,	421
1988,	n.	7,	421/422
1988,	n.	10,	421
1989,	n.	13,	421
1989,	n.	20,	422
1990,	n.	5,	422

- PIEMONTE

1989,	n.	16,	422
-------	----	-----	-----

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1989, n. 20, 422

- UMERIA

1988, n. 40, 424

1990, n. 1, 424

DECRETI LEGGE

21	settembre	1987,	n.	387,	349
3	maggio	1988,	n.	140,	268
30	giugno	1988,	n.	173,	30, 354
		1988,	n.	323,	362
9	gennaio	1989,	n.	4,	372
2	marzo	1989,	n.	65,	359, 375,
2	marzo	1989,	n.	66,	350
2	marzo	1989,	n.	69,	367, 368, 372, 373
4	marzo	1989,	n.	77,	111
29	marzo	1989,	n.	201,	359
1	aprile	1989,	n.	120,	374
5	maggio	1989,	n.	—,	374
14	giugno	1989,	n.	230,	348
12	settembre	1989,	n.	317,	348
9	ottobre	1989,	n.	338,	60, 374, 376
6	novembre	1989,	n.	357,	268, 380/381, 415
13	novembre	1989,	n.	370,	348
25	novembre	1989,	n.	382,	352
27	dicembre	1989,	n.	413,	11, 264
30	dicembre	1989,	n.	416,	348, 352
26	marzo	1990,	n.	60,	11
4	luglio	1990,	n.	170,	272
24	luglio	1990,	n.	199,	454

DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

10	gennaio	1957,	n.	3,	240, 327, 340, 399
3	maggio	1957,	n.	686,	263
14	gennaio	1972,	n.	3,	338
30	giugno	1972,	n.	748,	332, 341, 344, 360.

29	dicembre	1973,	n. 1032,	339
29	dicembre	1973,	n. 1092,	12, 381.
31	maggio	1974,	n. 417,	362
4	marzo	1976,	n. 328,	516
9	novembre	1976,	n. 902	121
14	luglio	1977,	n. 616,	338, 339, 407.
24	luglio	1977,	n. 617,	38
18	settembre	1979,	n. 696,	341, 345.
7	giugno	1981,	n. 271,	499
27	luglio	1981,	n. 489,	349
24	aprile	1982,	n. 335,	328
25	giugno	1983,	n. 344,	185, 257.
25	giugno	1983,	n. 345,	499, 500
25	giugno	1983,	n. 346,	240, 242.
25	giugno	1983,	n. 348,	448
27	marzo	1984,	n. 69,	465
20	giugno	1984,	n. 536,	150
29	dicembre	1984,	n. 1219,	239
1	febbraio	1986,	n. 13,	7, 8, 36, 195, 253, 503, 526
5	marzo	1986,	n. 68,	242/243, 504
13	marzo	1986,	n. 156,	110, 112.
19	aprile	1986,	n. 138,	355
8	agosto	1986,	n. 538,	167
1	aprile	1987,	n. 150,	465
10	aprile	1987,	n. 209,	497/499
8	maggio	1987,	n. 266,	174, 193, 238, 251, 253, 254, 256/259, 323, 339, 357.
13	maggio	1987,	n. 268,	457
13	maggio	1987,	n. 269,	259, 357, 459.
13	maggio	1987,	n. 270,	448
19	giugno	1987,	n. 306,	46
15	gennaio	1987	n. 469,	422
17	settembre	1987,	n. 494,	11, 95, 359
28	settembre	1987,	n. 567,	357/358
28	settembre	1987,	n. 568,	356
5	dicembre	1987,	n. 551,	344
28	settembre	1987,	n. 568,	243
20	gennaio	1988,	n. —,	34

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

28	gennaio	1988,	n.	43,	93
17	maggio	1988,	n.	175,	66
1	marzo	1988,	n.	285,	62, 242, 244/245, 262, 345.
23	giugno	1988,	n.	234,	465
15	luglio	1988,	n.	574,	377
23	agosto	1988,	n.	395,	11, 245, 248, 256, 430, 432, 436, 449, 450, 459, 464/466, 504.
23	agosto	1988,	n.	399,	356, 496/500.
29	dicembre	1988,	n.	568,	100
23	agosto	1988,	n.	399,	106, 330.
22	settembre	1988,	n.	477,	360
10	marzo	1989,	n.	116,	263
30	maggio	1989,	n.	223,	378
1	giugno	1989,	n.	256,	366
5	luglio	1989,	n.	280,	352
19	luglio	1989,	n.	366,	25
6	settembre	1989,	n.	322	16, 349, 375.
21	ottobre	1989,	n.	402,	94
13	gennaio	1990,	n.	43,	10, 263, 454
17	gennaio	1990,	n.	44,	11, 337, 455
5	giugno	1990,	n.	147,	465

DECRETI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

10	giugno	1986,			264
5	agosto	1988,	n.	325,	264/265, 338/339.
27	dicembre	1988,			15, 263, 267, 270, 366
15	febbraio	1989,			69, 89
17	marzo	1989,	n.	117,	257, 267, 332, 357
30	marzo	1989,	n.	127,	5, 267.
16	maggio	1989,			376
5	luglio	1989,			15
6	luglio	1989,			33
31	luglio	1989,			15

DECRETI MINISTERIALI

14	maggio	1981,			372
----	--------	-------	--	--	-----

18	dicembre	1984,		372
25	luglio	1986,		525
18	ottobre	1988,		527
20	luglio	1989, n. 292,		33
20	luglio	1989, n. 293,		33
30	novembre	1989, n.17111/98/1		369
4	dicembre	1989,		370
21	giugno	1989,		372

CIRCOLARI DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

7	ottobre	1986, n. 53930,		502
14	ottobre	1988, n. 23900,		239/240
28	ottobre	1988, n. 24518,		432, 450, 504.
20	dicembre	1988, n. 26779,		179, 434.
8	maggio	1989, n. 398,		339
19	luglio	1989, n. 50017,		174
4	agosto	1989, n. 36928,		8, 70, 89.
5	agosto	1989, n. 36970,		7, 180
8	gennaio	1990, n. 43703,		239
31	gennaio	1990, n. 45252,		502
3	aprile	1990, n. 48509,		381
30	giugno	1990, n. 53056,		239

DIRETTIVE CEE:

	1978, n. 665	172
	1980, n. 1268,	172
	1980, n. 1269,	172
	1982, n. 501,	66
	1983, n. 189,	66
	1983, n. 351,	172

REGOLAMENTI CEE:

	1984, n. 1787,	411
	1985, n. 2088,	411
	1986, n. 4028,	126

PAGINA BIANCA

**INDICE ANALITICO DELLE AMMINISTRAZIONI
E DEGLI ENTI**

PAGINA BIANCA

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO:

**Presidenza del Consiglio
dei Ministri** 15, 206, 228, 240, 253, 284/293,

Dipartimenti:

- Rapporti con Parlamento 16
- Protezione civile 18
- Affari regionali 20, 72
- Affari sociali 22,
- Aree urbane 23
- Mezzogiorno 71, 349

Uffici

- Vice Presidente C.M. 15
- Problemi istituzionali 15
- Segreteria Comitato
pensioni privilegiate
e ordinarie 16
- coordinamento iniziativa 25
legislativa e attività
normativa del Governo

C.S.P.A. 515/516

S.S.P.A. 244, 246, 517/524.

Consiglio di Stato 228, 284/293.

Corte dei conti 72, 161, 195, 228, 241, 245, 254, 284/293.

**Avvocatura generale
dello Stato** 74, 240, 245, 253, 284/293.

Ministeri:

Affari Esteri	28, 74, 181, 206, 228, 241, 253, 284/293.
Agricoltura e foreste	107, 206, 228, 284/293.
Ambiente	43, 206, 228, 284/293.
Beni culturali	44, 133, 174, 192, 206, 228, 238, 241, 245, 254, 284/293, 336, 372, 373
Bilancio	206, 228, 284/293.
Commercio con l'estero	39, 123, 206, 228, 284/293.
Difesa	101, 168, 183, 206, 228, 238, 241, 246, 255, 284/293, 323, 359.
Finanze	83, 165, 206, 228, 284/293.
Grazia e giustizia	206, 228, 284/293.
- Archivi notarili	29, 182, 228, 255, 284/293
Industria	35, 121, 173, 188, 206, 228, 238, 246, 255, 284/293, 333, 366/367.
Interno	77, 163, 181, 206, 228, 238, 240, 242, 238, 259, 284/293, 317, 347,
Lavori pubblici	106, 206, 228, 284/293.
Lavoro e previdenza sociale	37, 123, 189, 206, 228, 241, 247, 256, 270, 284/293.
Marina mercantile	124, 206, 228, 284/293.
Partecipazioni statali	126, 189, 206, 228, 241, 247, 256, 284/293, 369, 370.

Pubblica istruzione	105, 169, 184, 206, 228, 242, 248, 258, 284/293, 328/332, 363/365.
Sanità	42, 128, 174, 190, 206, 228, 241, 247, 255, 284/293, 336.
Tesoro	32, 89, 166, 182, 206, 228, 238, 241, 247, 256, 284/293, 322, 353.
- Ragioneria generale dello Stato	34, 93, 133, 167, 182, 228, 242, 256, 284/293, 358.
Trasporti	109, 170, 206, 228, 284/293, 332, 365/366.
Turismo	132, 191, 206, 228, 284/293, 370/372.
Università e ricerca scientifica	50, 428.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI:

A.C.I.	209, 242, 249, 299/304
Acquedotto Pugliese	209
A.N.C.C.	99
Azienda sviluppo mezzog.	209
C.O.N.I.	209, 229, 299/304
Croce rossa italiana	209
E.N.A.S.A.R.C.O.	54, 140, 193, 209, 230, 242, 249, 259, 299/304, 341, 376/377.
E.N.E.A.	141, 240, 242, 249, 260.

E.N.I.T.	209
E.N.P.A.L.S.	209
E.N.P.A.M.	209
E.N.P.A.S.	140, 175, 193, 209, 230, 242, 260, 299, /304, 341, 375.
E.N.P.I.	99
E.S.M.A.S.	209
I.N.A.D.E.L.	139, 176, 193, 209, 230, 299/304, 375/376.
Ist.Naz. Commercio estero	209
I.N.A.I.L.	55, 138, 209, 230, 242, 260, 261, 299/304.
I.N.P.D.A.I.	193, 209, 230, 242, 249, 262, 299/304
I.N.P.S.	51, 135, 174, 209, 229, 242, 249, 250, 261, 299/304, 373/375.
Istituto postelegrafonici	209
S.C.A.U.	209, 230, 299/304.
AZIENDE AUTONOME:	
A.I.M.A.	109, 213, 230, 242, 249, 259, 294/298
A.N.A.S.	213, 229, 294/298
A.N.A.V.	213

Amministrazione PP.TT. 114, 172, 187, 213, 229, 238, 255, 294, 298, 332,
266/368.

Azienda di S.S.T. 118, 213, 229, 238, 242, 249, 259, 294/298, 366.

Cassa depositi e prestiti 213, 229, 294/298

Corpo nazionale VV.FF. 213, 229, 294/298

Monopoli di Stato 213, 229, 294/298.

REGIONI:

Abruzzo 408/412.

Calabria 414/415

Campania 413

Emilia Romagna 418/421

Friuli Venezia Giulia 310/314, 421/422.

Lazio 310/314, 412/413.

Liguria 310/314, 417/418.

Molise 413/414

Piemonte 422/423

Puglia 415/416

Umbria 310/314, 424.

Valle D'Aosta 310/314

Veneto 310/314

ENTI DI RICERCA:

C.N.R.	218
I.C.S.	218
I.N.FIS. NUC.	218
I.S.T.A.T.	63, 194, 231, 242/243, 249/250, 260, 305/309, 377/379.
Istituto superiore di sanità	65, 131, 218, 233, 305/309.
I.S.P.E.S.L.	65, 218, 231, 305/309.